

e, dall'altra:

Tit. xxxxxxxxxxxxxxxx, dirigente, nato a xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) il xxxxxxxxxxxx, CF xxxxxxxxxxxxxxxx , selettivamente domiciliato per l'incarico presso la sede della società xxxxxxxxxxxxxxxx in via xxxxxxxxxxxxxxxx n. xxxx – xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, in che qui interviene in virtù di procura a lui conferita con atto del notaio xxxxxxxxxxxxxxxx di xxxx in data xxxxxxxxxxxxxxxx, come da documentazione allegata al presente atto.

PREMESSO

- che l'Amministrazione ha predisposto gli atti relativi ad una gara in ambito europeo per l'affidamento, in due lotti, dei servizi per la gestione e lo sviluppo del proprio sistema;
- che il bando di gara è stato pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee in data xxxxxxxxxxxxxxxx nr. xxxxxxxx e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data xxxxxxxxxxxxxxxx nr. xxx - foglio delle inserzioni - parte seconda;
- che il Fornitore ha presentato nei termini prescritti dal bando citato istanza di partecipazione alla gara;
- che la Commissione giudicatrice della gara sopra citata, costituita dall'Amministrazione con l'incarico di procedere alla individuazione della offerta economicamente più vantaggiosa tra quelle pervenute, tenuto conto dei criteri e parametri indicati nel bando di gara, nel disciplinare e nei relativi annessi, in data xxxxxxxx ha concluso i propri lavori proponendo l'aggiudicazione del Lotto specificato in "Appendice A" del presente Contratto al Fornitore;
- che tale società, con provvedimento del Direttore Generale, in data

xxxxxxxxxxxxx è stata dichiarata aggiudicataria del Lotto di cui sopra;

- che l'Amministrazione, con le note n. xxxxxxxx del xxxxxxxx, in relazione alla necessità di stipulare un Contratto per lo svolgimento dei servizi oggetto del Lotto e specificati in "Appendice A" al presente Contratto, ha richiesto l'adesione del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla assunzione dei connessi impegni di spesa pluriennali;
- che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la nota n. xxxxx del xxxxxxxx, ha autorizzato l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, ad assumere, sui pertinenti capitoli di bilancio, per ciascuno degli esercizi finanziari fino al xxxx, gli impegni di spesa conseguenti alla stipula del Contratto con l'aggiudicatario della gara sopra citata;
- che il Fornitore:
 - ha prestato garanzia sotto forma di cauzione / fideiussione bancaria / polizza assicurativa per un importo corrispondente al 2% (dueper cento) del prezzo base indicato nel bando di gara dell'importo complessivo del presente Contratto svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente atto;
 - ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l'importo indicato nel Disciplinare di gara, in conformità al modello riportato come Annesso 6 al citato Disciplinare. Tale garanzia sarà progressivamente svincolata di anno in anno a fronte dei pagamenti eseguiti e certificati dall'Amministrazione nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito, così come disposto dal richiamato art. 113;
 - ha soddisfatto gli obblighi assicurativi richiesti dal Disciplinare di gara, producendo la documentazione conforme a quanto riportato all'Annesso 7A

e all'Annesso 7B del citato Disciplinare;

- che la documentazione citata alla premessa che precede, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- che costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente Contratto, anche se non materialmente allegati, tutti gli allegati al Capitolato Tecnico, i Piani qualità ed i Piani di lavoro in corso d'opera;
- il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dalla “Appendice A” e dagli allegati al Contratto di cui all'art. 1 che segue definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.
- Tutto ciò premesso tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 PREMESSE, NORME REGOLATRICI E ALLEGATI

1. Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto, così come i seguenti allegati:
 - I. Capitolato Tecnico
 - II. Scheda Servizio Sviluppo sw/MEV (Lotto 1)
 - III. Scheda Servizio Manutenzione Adeguativa, Correttiva e Migliorativa del sw (Lotto 1)
 - IV. Scheda Servizio Collaudo di applicazioni sviluppate da Terze Parti (Lotto 1)
 - V. Scheda Servizio Trattamento dati (Lotto 1)
 - VI. Scheda Servizio Formazione e Addestramento (Lotto 1)

- VII. Scheda Servizio Service Desk (Lotto 1)
- VIII. Scheda Servizio Gestione Siti Internet/Intranet e Supporto alla Comunicazione (Lotto 1)
- IX. Scheda Servizio Supporto alla Governance IT e ai Procedimenti Amministrativi (Lotto 1)
- X. Scheda Servizio Gestione Operativa Server Applicativi (Lotto 2)
- XI. Scheda Servizio - Gestione Operativa Ambiente Distribuito (Lotto 2)
- XII. Scheda Servizio- Posta Elettronica (Lotto 2)
- XIII. Scheda Servizio - Servizi di Supporto e Gestione del Centro di Villa Lucidi (Lotto 2)
- XIV. Allegato A1 - Valorizzazione delle Prestazioni - per il Lotto 1 (A1.1) o per il Lotto 2 (A1.2)
- XV. Allegato A2 - Riepilogo LdS e Penali (Avviamento e Regime) - per il Lotto 1 (A2.1) o per il Lotto 2 (A2.2)
- XVI. Allegato A3 - Definizioni e Acronimi
- XVII. Allegato B1.1. - Elenco delle Aree Funzionali del MPI
- XVIII. Allegato B1.2 - Configurazione SW MIUR 2010
- XIX. Allegato B1.3 - Regole conteggio LOC
- XX. Allegato B1.4 - Documentazione modello Dati - DB configurazione sw MIUR
- XXI. Allegato B2.1 - Architettura degli impianti elaborativi del Centro di Elaborazione Dati del MIUR
- XXII. Allegato B2.2- Configurazioni Hardware e Software Standard per i Server Centrali e Dipartimentali e delle Postazioni di Lavoro del SI del MIUR
- XXIII. Allegato B3- Processi dell'architettura applicativa del SIDI
- XXIV. Allegato B4- Elenco Licenze SW di terze parti
- XXV. Allegato C1 - Template Elenco deliverable
- XXVI. Allegato C2 - Template Rendicontazione Prestazioni Erogate
- XXVII. Allegato C3 - Template Rendicontazione LdS e Altre Obbligazioni
- XXVIII. Allegato C4 - Template Scheda Parametro

- XXIX. Allegato C5 - Template Processi Interazione
- XXX. Allegato C6 - Schema CV
- XXXI. Allegato D1 - Profili professionali
- XXXII. Allegato D2 - Politiche di Sicurezza
- XXXIII. Allegato D3 - Specifiche per il Fornitore per l'attuazione delle Politiche di Sicurezza delle Informazioni del Sistema Informativo del Dipartimento dell'Istruzione
- XXXIV. Allegato D4 - Trasferimento - Fase di Passaggio Conoscenza e Verifica, Verbale di sessione
- XXXV. Allegato D5 - Trasferimento - Fase di Consegna, Verbale di riunione
- XXXVI. Allegato D6 - Trasferimento - Fase di Passaggio Conoscenza, Verbale di riunione
- XXXVII. Allegato D7 - Trasferimento - Fase di Verifica SAL, Verbale di SAL
- XXXVIII. Allegato D8 - Trasferimento - Fase di Start-Up, Verbale di riunione
- XXXIX. Allegato D9 - Trasferimento - Fase di Verifica, Verbale di riunione
- XL. Allegato D10 - Trasferimento - Fase di Verifica, Verbale di riunione Servizi Applicativi
- XLI. Allegato D11 -Requisiti per un sistema di monitoraggio e analisi delle prestazioni del Sidi
- XLII. Allegato D12 - Specifiche di sicurezza per le applicazioni
- XLIII. Allegato D13 - Asset download
- XLIV. Allegato F1 - Schede Progetto - per il Lotto 1 (F1.1) o per il Lotto 2 (F1.2)
- XLV. Allegato S1- Modello di riferimento per dettaglio requisiti - Completo (Lotto 1)
- XLVI. Allegato S2 -Modello di riferimento per dettaglio requisiti - per ciclo di vita ridotto (Lotto 1)
- XLVII. Allegato S3 -check list controllo standard interfacce utente (Lotto 1)
- XLVIII. Allegato S4- checklist verifica web accessibility initiative (Lotto 1)
- XLIX. Allegato S5- Standard di interfaccia utente - MIUR APS (Lotto 1)
- L. Allegato S6- Specifiche di sicurezza per le applicazioni (Lotto 1)

- LI. Allegato S7- Criteri di valutazione del software (Lotto 1)
 - LII. Allegato S8 - Manuale d'Uso dell'applicazione (Lotto 1)
 - LIII. Risposte ai quesiti dei partecipanti alla gara.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, tutte le appendici dei documenti di cui al precedente comma, l'Offerta Economica del Fornitore, l'Offerta Tecnica del Fornitore ed i relativi allegati.
 3. L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione;
 - c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - d) dalla delibera AIPA n. 49 del 9 novembre 2000, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2000, Supplemento Ordinario;
 - e) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ("Codice dei Contratti Pubblici").
 4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Amministrazione prevarranno sugli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Fornitore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal Fornitore ed accettate formalmente dall'Amministrazione. Inoltre, in caso di discordanza o contrasto, il contenuto del Capitolato Tecnico preverrà rispetto a quello del presente Contratto e, in ogni caso, troverà applicazione l'interpretazione più favorevole all'Amministrazione.
 5. Ove non diversamente specificato, tutte le durate temporali riportate nel presente Contratto sono da intendersi come durate (espresse in giorni, mesi, anni) solari.
 6. Ai fini del presente Contratto si applicano le definizioni e gli acronimi specificati nell'Allegato A3 - Definizioni e Acronimi.
 7. L'Amministrazione, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, n. 1 del 10 gennaio 2008,

provvederà a comunicare al Casellario Informativo i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente Contratto.

Art. 2 OGGETTO

1. Il MIUR affida al Fornitore, che accetta, le prestazioni indicate nel presente Contratto e negli allegati di cui all'Art. 1. In particolare il MIUR affida al Fornitore l'erogazione delle prestazioni elencate in Appendice A.
2. Nell'ambito delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è facoltà dell'Amministrazione attivare Progetti di Innovazione in relazione alle necessità che si manifesteranno nel corso della durata del Contratto, della convenienza delle proposte tecnico-economiche del Fornitore nonché delle disponibilità dell'Amministrazione. Tali Progetti di Innovazione sono relativi a prestazioni direttamente e strettamente connesse alla gestione ed evoluzione del Sistema Informativo gestito dal Fornitore, secondo le modalità di cui al successivo Art. 30.
3. Rientrano nelle attività oggetto del presente Contratto le attività di Subentro e quelle di Trasferimento di cui agli Art. 8 e Art. 9. Per le attività di subentro non è previsto alcun onere per l'Amministrazione mentre le attività di Trasferimento saranno gestite come Nuovo Progetto nel rispetto dei tempi e modi specificati all'Art. 9. Qualsiasi ritardo, errore o malfunzionamento nello svolgimento delle prestazioni relative al Subentro e al Trasferimento sarà imputabile al Fornitore in termini di penali e di risarcimento dei danni diretti o indiretti indotti.
4. Il Fornitore prende atto ed accetta che il MIUR non garantisce l'attivazione di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto, che potrà essere prevista un'esecuzione differita e che non vi sono minimi garantiti per le prestazioni contrattuali. Il Fornitore, inoltre, prende atto che l'Amministrazione, anche successivamente alla attivazione di uno dei servizi specifici considerati nel presente Contratto, può riservarsi di interrompere la sua erogazione con le modalità previste nel successivo Art. 33.

6. Tutte le attività connesse alle modifiche (installazione, movimentazione, aggiunta e/o cambiamenti) dell'infrastruttura tecnologica di erogazione dei Servizi di Gestione Operativa dei Server Applicativi e Gestione Operativa dell'Ambiente Distribuito (Lotto 2) eseguite dal Fornitore senza esplicita approvazione da parte dell'Amministrazione sono da considerarsi comunque incluse nei canoni mensili dei servizi in questione determinati in conformità a quanto riportato nelle sezioni "Modalità di Valorizzazione e Pagamento" delle schede servizio e delle tariffe e prezzi formulati dal Fornitore nella sua offerta economica (Tabella C)..
7. Con il termine "Miglioria" si intende qualsiasi prodotto o servizio o processo, o componenti di questi, proposto dal Fornitore nella propria offerta in aggiunta a quanto oggetto di fornitura a fronte degli obblighi e dei requisiti espressi da parte dell'Amministrazione nella documentazione di gara prodotta dall'Amministrazione. Caratteristica essenziale di una Miglioria è che nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non potesse essere implementata, ciò non può incidere sul mancato soddisfacimento da parte del Fornitore di qualsiasi obbligo e/o requisito espresso dall'Amministrazione nella documentazione di gara prodotta dall'Amministrazione. Qualsiasi Miglioria proposta dal Fornitore in aggiunta a quanto oggetto di fornitura a fronte degli obblighi e dei requisiti espressi da parte dell'Amministrazione nella documentazione di gara è da intendersi recepita dal presente atto come integrazione nella documentazione di gara prodotta dall'Amministrazione. Qualunque impegno di qualsivoglia natura derivante da una Miglioria offerta dal Fornitore che imponga all'Amministrazione attività, responsabilità, spese dirette o indirette e/o qualsiasi altro onere non esplicitamente previsto nella documentazione di gara prodotta dall'Amministrazione non è da considerarsi implicitamente accettato dall'Amministrazione stessa con la sottoscrizione del presente Contratto. Inoltre, nel caso in cui l'Amministrazione rilevi il manifestarsi di impegni, responsabilità, spese dirette o indirette o qualsiasi altro onere di cui sopra e comunichi al Fornitore la sua indisponibilità ad accettarli, questo ultimo è tenuto a proporre all'Amministrazione modalità attuative diverse di erogazione della

Miglioria interessata, rimuovendo detti oneri senza ulteriori obblighi di spesa per l'Amministrazione. In ogni caso tali modalità attuative alternative, ovvero la loro mancata accettazione da parte dell'Amministrazione, non potrà consentire in alcun modo al Fornitore di derogare ai livelli di servizio e di tutte le altre prescrizioni indicate dall'Amministrazione nella documentazione di gara prodotta dall'Amministrazione.

Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati.

Art. 3 LUOGO DI ESECUZIONE

1. Le prestazioni oggetto del presente Contratto dovranno essere eseguite presso le sedi del Fornitore e presso le sedi centrali e territoriali del MIUR e di tutti gli utenti dei servizi, nonché presso le sedi e i siti dei fornitori dei contratti collegati al presente Contratto (es. Fornitore di Telecomunicazioni SPC, Fornitori dell'altro Lotto).
2. In particolare, per le prestazioni dei servizi oggetto del presente Contratto che dovranno essere eseguite presso le sedi del Fornitore, quest'ultimo dovrà allestire e sostenere autonomamente tutti gli oneri connessi a tutti gli ambienti (locali) e le infrastrutture (hw, sw, attrezzature informatiche individuali, ecc.) necessarie, nonché provvedere autonomamente alla soddisfazione di tutti gli oneri diretti e indiretti connessi all'erogazione delle prestazioni stesse; il Fornitore prende atto ed accetta, comunque, che il MIUR potrà chiedere che lo svolgimento di qualsivoglia attività tra quelle incluse nel presente Contratto, incluso lo sviluppo sw e/o manutenzione hw/sw, avvengano presso una qualunque delle proprie sedi senza alcun onere aggiuntivo.
3. Il MIUR metterà a disposizione del Fornitore i locali necessari allo svolgimento delle attività previste presso le sedi del MIUR da parte di personale del Fornitore nel rispetto delle limitazioni specificate nella documentazione di cui all'Art. 1.

Art. 4 DURATA

1. Il Contratto avrà una durata complessiva pari a 60 (sessanta) mesi a partire dalla Data di Decorrenza. La Data di Decorrenza verrà comunicata dal MIUR al Fornitore, contestualmente alla Data di Efficacia del Contratto, come indicato nell'art. 8.1.
2. Il Fornitore prende atto che il presente contratto è pienamente valido ed efficace nei suoi confronti a partire dalla Data di Stipula, mentre acquisterà efficacia nei confronti del MIUR alla data della comunicazione dell'avvenuta registrazione del decreto di approvazione dello stesso contratto da parte della Corte dei Conti ("Data di Efficacia"). Il MIUR comunicherà al Fornitore la Data di Efficacia con le modalità di cui al successivo art. 8.1.
3. Per "Data di Stipula" si intende la data in cui viene sottoscritto il presente accordo.
4. In nessun caso il presente Contratto potrà intendersi tacitamente ed unilateralmente rinnovato oltre il predetto termine di durata.
5. L'Amministrazione si riserva di procedere all'attivazione di alcuni servizi o progetti in un momento successivo alla Data di Decorrenza del Contratto, qualora ciò si renda necessario per garantire il corretto funzionamento dell'operatività complessiva dell'Amministrazione.

Art. 5 ESTENSIONI DELLA FORNITURA

1. Nel rispetto della normativa vigente il Fornitore si obbliga ad estendere tutti o parte dei servizi del presente Contratto anche ad altri soggetti che svolgono attività collegate con quelle del MIUR (es.: Scuole, Università, INVALSI, ANSAS, Assessorati all'Istruzione di Regioni e delle Province autonome) e siti dell'Amministrazione non inizialmente previsti nel rispetto dei termini del presente Contratto. Per i servizi che saranno estesi saranno applicati gli stessi livelli di servizio e indici di qualità, nonché le stesse tariffe e prezzi e modalità di pagamento. Tutti gli oneri derivanti da tale estensione della fornitura saranno a carico del soggetto richiedente.

2. Il Fornitore prende atto, assumendo incondizionato impegno a riguardo, che il MIUR, per inderogabili e non prevedibili esigenze, si riserva la facoltà di apportare un aumento nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, fino alla concorrenza di un quinto in più del corrispettivo contrattuale complessivo. In tale circostanza le prestazioni integrative saranno eseguite alle condizioni stabilite nel presente Contratto e remunerate ai prezzi di cui al presente Contratto.

Art. 6 ESCLUSIONI E INTEGRAZIONE SERVIZI

1. Non sono oggetto del presente Contratto i servizi di interoperabilità di base ed evoluta e di trasporto dati contrattualizzati nell'ambito della fornitura dei servizi relativi al Sistema Pubblico di Connettività (SPC).

Art. 7 SUBAPPALTO

1. Qualora il Fornitore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. L'affidamento in subappalto di ulteriori servizi o progetti rispetto a quelli indicati nell'offerta del Fornitore o le modificazioni rispetto a tali indicazioni, entro i limiti di cui all'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006, dovranno comunque essere autorizzate per iscritto dall'Amministrazione purché sussistano le seguenti condizioni:
 - il Fornitore abbia comunicato preventivamente all'Amministrazione in sede di presentazione dell'offerta le parti dei Servizi che intende concedere in subappalto ed il nominativo del potenziale subappaltatore;
 - il Fornitore abbia provveduto a consegnare all'Amministrazione tutta la documentazione attestante la capacità tecnica del subappaltatore nell'erogazione delle parti dei servizi che si intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art.11 della deliberazione AIPA 49/2000;
 - siano osservate tutte le disposizioni di legge relative al subappalto.
3. Il Fornitore è obbligato a conservare fino al termine del presente Contratto tutte le registrazioni relative alle attività svolte dai subappaltatori sia per quanto riguarda il dettaglio delle attività svolte che le registrazioni amministrativo-

contabili relative alle stesse. Il Fornitore è tenuto a soddisfare ogni richiesta dell'Amministrazione circa l'accesso o la consegna di tali registrazioni entro 20 (venti) giorni dalla richiesta stessa.

4. Il Fornitore mantiene in ogni caso la piena responsabilità dell'erogazione dei servizi affidati in subappalto.
5. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006, il subappalto è ammesso entro i limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, si precisa che, con riferimento al Lotto 2, il Servizio di gestione e organizzazione del comprensorio di Villa Lucidi può essere subappaltato fino al 100%.
6. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
7. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
8. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, la copia autentica del Contratto di subappalto. Con il deposito del Contratto di subappalto il Fornitore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l'appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate (a titolo esemplificativo e non esaustivo: 1. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri, conforme al modello annesso al Disciplinare; 2. Dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con dicitura antimafia, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri; 3. Ai sensi

dell'art. 17 Legge n. 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante dell'Impresa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; nonché apposita certificazione - in originale o copia autentica - rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della legge 68/1999; 4. DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva) che attesti la regolarità contributiva nei riguardi INPS e INAIL in corso di validità; 5. Certificato o dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata ai sensi dell'art. 47 e con le modalità dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 che attesti, ai sensi della L. 383/2001, che non è in atto il piano individuale di emersione o che il relativo procedimento di emersione si è concluso). In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione non autorizzerà il subappalto.

9. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
10. Il Fornitore dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
11. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
12. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
13. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il Contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati

dall'Amministrazione inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.

14. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118 D.Lgs. 163/2006, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
15. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
16. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
17. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
18. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Amministrazione annullerà l'autorizzazione al subappalto.
19. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
20. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.
21. Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore dovrà, pena la nullità assoluta del relativo contratto, inserire nei contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori, una clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, in ossequio alla Legge 136/2010. In caso di subappalto il pagamento delle fatture sarà subordinato alla prova dell'avvenuto pagamento dei subappaltatori da parte del Fornitore in relazione a

quanto ad essi dovuto per le fatture precedentemente liquidate dall'Amministrazione e dell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 136/2010.

Art. 8 SUBENTRO E AVVIAMENTO

8.1. ATTIVITÀ DI SUBENTRO

1. Contestualmente alla Data di Efficacia, l'Amministrazione comunica al Fornitore la **Data di Inizio della Fase di Subentro**, la durata di tale fase, determinata in base alle previsioni contenute nel Piano di Trasferimento (PTU) di cui al successivo comma 4, e la **Data di Decorrenza del Contratto**, che coincide con il termine della Fase di Subentro e del Piano di Trasferimento (PTU).
2. L'Amministrazione, a partire dalla Data di Decorrenza, metterà a disposizione del Fornitore:
 - le infrastrutture tecnologiche precisate negli allegati B2.1 e B2.2 ;
 - il software di proprietà dell'Amministrazione indicato *negli allegati B1.1, B1.2, B1.3 e B1.4* ;
 - il software in licenza all'Amministrazione definito nell'*Allegato B4- Elenco Licenze SW di terze parti*;
 - i dati;
 - la documentazione per la gestione dei sistemi.
3. Le suddette componenti del sistema verranno presentate al Fornitore dal fornitore responsabile della gestione dei servizi informatici dell'Amministrazione al momento della stipula del presente Contratto (Fornitore Uscente) e verificate in contraddittorio tra le parti durante la Fase di Subentro. Il Fornitore ne acquisirà la completa responsabilità alla Data di Decorrenza ovvero alla data di attivazione degli specifici servizi, come previsto dal Piano di Trasferimento (PTU).
4. La Fase di Subentro si svolgerà in conformità al **Piano di Trasferimento redatto dal Fornitore Uscente (PTU)** e reso disponibile dall'Amministrazione con congruo anticipo rispetto alla Data di Avvio della Fase di Subentro. Il Fornitore prende atto che il Piano potrà prevedere una diversa Data di Decorrenza per

determinati servizi, in ragione delle esigenze operative ed organizzative dell'Amministrazione. Resta inteso che il termine iniziale della durata contrattuale di cui al comma 1 dell'Art. 4 coincide con la prima Data di Decorrenza.

5. Il Fornitore prende atto che, durante la Fase di Subentro, il Fornitore Uscente erogherà i servizi di propria pertinenza. Alla Data di Decorrenza di ciascun servizio, il Fornitore subentrerà nella gestione dello stesso e ne assumerà la piena responsabilità.
6. Per tutta la durata della Fase di Subentro, il Fornitore metterà a disposizione proprio personale qualificato, che affiancherà quello del Fornitore Uscente. Per la Fase di Subentro il Fornitore non avrà diritto ad alcun corrispettivo.
7. Il Fornitore, almeno cinque giorni prima della Data di Avvio della Fase di Subentro, comunicherà all'Amministrazione – con nota sottoscritta dal Responsabile del Contratto - il nome del proprio Responsabile della Fase di Subentro. In caso di RTI, tale soggetto dovrà appartenere all'impresa mandataria e, nell'atto di nomina, dovrà essere investito di adeguati poteri al fine di:
 - a) esercitare tutti i diritti, derivanti in favore delle imprese appartenenti al medesimo RTI;
 - b) porre in essere qualsiasi atto, assumere qualsiasi impegno od onere, sottoscrivere qualsiasi documento o dichiarazione, anche accessorio o comunque collegato alle finalità della Fase di Subentro, e comunque strumentale alla migliore esecuzione dell'incarico in nome e per conto dell'intero RTI, con contestuale presa d'atto e ratifica da parte delle imprese raggruppate.
8. Una volta esaurita la Fase di Subentro, il Fornitore sarà ritenuto responsabile di qualsiasi malfunzionamento o errore dovuto ad una non corretta esecuzione del Subentro. In tale ottica, il Fornitore si impegna a manlevare l'Amministrazione da qualsiasi pretesa, anche risarcitoria, avanzata da terze parti a fronte dei danni derivanti da detti malfunzionamenti.

8.2. ATTIVITÀ DI AVVIAMENTO

1. L'obiettivo del Periodo di Avviamento è quello di concedere al Fornitore un periodo di tempo per la messa a punto dei servizi in conformità a quanti da questo indicato nell'offerta e ai requisiti espressi nelle Schede Servizio. In tale ottica, il Fornitore, almeno 30 giorni prima della Data di Decorrenza, è tenuto a presentare all'Amministrazione, che si riserva di apportare le modifiche che riterrà opportune, un Piano di Avviamento che abbia le finalità, la durata ed i contenuti di seguito indicati.
2. Le attività di avviamento sono l'insieme di tutte le attività necessarie per passare dalla situazione iniziale dei Servizi, alla situazione a regime relativamente agli aspetti di tipo tecnico, organizzativo, risorse umane, etc.
3. Il Periodo di Avviamento inizia dalla Data di Decorrenza e ha una durata pari a 3 (tre) mesi.
4. Le principali obbligazioni del Fornitore relative al Periodo di Avviamento sono le seguenti:
 - completamento della messa a regime delle prestazioni del Fornitore garantendo in ogni caso la continuità dei Servizi erogati agli utenti finali;
 - messa a punto della struttura organizzativa, dei processi, degli strumenti e dei meccanismi procedurali per la gestione della relazione contrattuale con i referenti indicati dall'Amministrazione;
 - produzione dei Piani di Qualità e dell'ulteriore documentazione di cui al successivo Art. 17 "Piani di Qualità"
 - concordare con l'Amministrazione le modalità ed i tempi di aggiornamento del sistema MO&SDI (Manuale Operativo e sistema Documentale Integrato);
 - verifica, integrazione, il completamento e la messa a punto delle modalità di misurazione e rendicontazione dei Livelli di Servizio (inclusi i sistemi di reporting degli stessi).
5. I Livelli di Servizio, e le corrispondenti Penali, applicabili per le diverse prestazioni contrattuali nel periodo di avviamento sono quelli dettagliati

all'interno delle Schede Servizio nelle sezioni "Avviamento del servizio". Gli ulteriori Livelli di Servizio, e le relative penali, saranno applicabili a partire dal termine del periodo di avviamento. Sono inoltre applicabili anche nel periodo di avviamento le penali di cui all'Art. 29 "Penali" in relazione alle richieste informative (comma 4), alla gestione dei rilievi (comma 6) e alla consegna dei documenti (comma 7).

Art. 9 ATTIVITÀ DI CHIUSURA DEL CONTRATTO (TRASFERIMENTO)

1. Con la presente clausola si disciplinano gli obblighi del Fornitore nel periodo immediatamente precedente lo scioglimento del vincolo contrattuale per qualsivoglia ragione, ivi incluso il naturale decorso del termine, la risoluzione, il recesso, l'avveramento di una condizione risolutiva e/o il mutuo scioglimento.
2. **Trasferimento.** Ai sensi e per gli effetti di quanto sopra ed al verificarsi di uno degli eventi ivi descritti, il Fornitore dovrà porre in essere le attività di chiusura del Contratto, anche denominate con il termine di **Trasferimento**, le quali indicano l'ordinata migrazione di:

- infrastrutture tecnologiche oggetto di trasferimento;
- software di proprietà dell'Amministrazione;
- software in licenza all'Amministrazione;
- dati;
- documentazione per la gestione dei sistemi;

del Sistema Informativo dal Fornitore all'Amministrazione, ovvero al Terzo designato dall'Amministrazione per sostituire il Fornitore nella prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto secondo quanto previsto dal **Piano di Trasferimento predisposto dal Fornitore (PTF)**.

3. **Attivazione e durata del Trasferimento.** L'Amministrazione attiva il Trasferimento dandone formale comunicazione al Fornitore. Se il Fornitore non provvede al Trasferimento o non esegue correttamente le relative attività, non sarà a lui versato alcun compenso. In caso di corretta esecuzione degli obblighi di Trasferimento, saranno riconosciuti al Fornitore i corrispettivi di cui al successivo comma 6. Nella comunicazione di attivazione del Trasferimento, sarà

indicata la data di avvio delle relative attività. La durata delle attività di Trasferimento sarà indicata dall'Amministrazione e, in ogni caso, non sarà superiore a tre mesi di calendario continuativi dalla data di avvio del Trasferimento.

4. **Piano di trasferimento (PTF).** Il Fornitore si conformerà alle direttive impartite dall'Amministrazione per operare il Trasferimento. Per tali attività verrà predisposto il *Piano di Trasferimento (PTF)* sei mesi prima della scadenza del Contratto ovvero nei due mesi successivi alla data di comunicazione dell'evento che ne comporterà la cessazione anticipata. Il PTF dovrà essere realizzato secondo quanto riportato nel capitolo "9 - *Trasferimento*" del capitolato Capitolato Tecnico.
5. **Responsabile del Trasferimento.** Il Fornitore, affiancherà l'Amministrazione, ovvero il Terzo da quest'ultima designato, fino al completamento delle attività di Trasferimento. Il Fornitore dovrà nominare, con modalità ed obblighi identici a quelli previsti per il Responsabile del Subentro di cui al precedente Art. 8, il Responsabile del Trasferimento.
6. **Garanzia.** A titolo di garanzia per la corretta esecuzione delle attività di Trasferimento a carico del Fornitore, quest'ultimo si renderà disponibile per un periodo di due mesi a partire dal completamento del Trasferimento (**periodo di garanzia**) per fornire assistenza al Fornitore Subentrante in merito a interventi relativi a problemi connessi al Trasferimento e rilevati dopo la sua conclusione. Le attività saranno svolte con le modalità indicate nel cap. 9 del Capitolato Tecnico, senza diritto da parte del Fornitore ad alcun corrispettivo.
7. **Costi del Trasferimento.** I costi per le attività di Trasferimento saranno determinati sulla base di quanto riportato al capitolo "9 - Trasferimento" del Capitolato, sulla base della tariffa specifica indicata dal fornitore nella sua offerta economica (Tabella C). L'Amministrazione verserà i corrispettivi concordati al Fornitore in unica soluzione successivamente al termine delle attività di Trasferimento, previa la verifica della corretta esecuzione delle attività stesse. Tutte le attività a carico del Fornitore che si rendessero necessarie a causa del

mancato soddisfacimento degli obiettivi connessi alle attività di Trasferimento secondo quanto riportato nel capitolo “9 - Trasferimento” del Capitolato, non comporteranno alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione.

8. **Penali.** La mancata o insoddisfacente esecuzione delle attività di trasferimento da parte del Fornitore, autorizzerà l'Amministrazione ad applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale di valore massimo pari al **20%** del corrispettivo previsto per il Trasferimento, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
9. **Rinvio.** Le attività di Trasferimento potranno essere soggette a rinvio, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, in caso di proroga della data di termine del Contratto stesso.
10. **Date di completamento.** Considerando che, in funzione del periodo in cui vengono eseguite le attività di trasferimento, alcuni servizi possono presentare maggiori criticità in relazione alla continuità operativa dell'Amministrazione, le date di completamento del Trasferimento per i diversi servizi potrebbero non coincidere. Il Fornitore manterrà, in ogni caso, la responsabilità dell'erogazione degli specifici servizi fino al completamento delle relative attività di trasferimento.
11. **Responsabilità.** Le attività di Trasferimento saranno svolte sotto il controllo e la piena responsabilità del Fornitore: pertanto il Fornitore sarà ritenuto responsabile di qualsiasi malfunzionamento o errore occorso nell'espletamento delle attività di Trasferimento. In tale ottica, il Fornitore si impegna a manlevare l'Amministrazione da qualsiasi pretesa, anche risarcitoria, avanzata da terze parti a fronte dei danni derivanti da detti malfunzionamenti o errori.
12. **Aggiornamento di documenti e delle informazioni.** Il Fornitore provvederà a verificare, almeno 12 mesi prima della scadenza del Contratto ovvero entro due mesi dalla comunicazione di cessazione del Contratto da parte dell'Amministrazione, il corretto aggiornamento dei contenuti di tutti i documenti e degli archivi (inclusi quelli elettronici - es. data base) contenenti le informazioni circa il patrimonio sw, le infrastrutture hw e sw di base/sistema, i

dati e i documenti del sistema informativo gestito. A tal proposito al termine della verifica il Fornitore dovrà consegnare all'Amministrazione una relazione completa sulle verifiche effettuate, sui criteri adottati per le stesse e sui risultati ottenuti. Alla relazione sarà allegata copia su supporto ottico non riscrivibile dell'intera documentazione del sistema. Eventuali problemi o disallineamenti tra lo stato del sistema e la documentazione dovranno essere risolti dal Fornitore, senza oneri per l'Amministrazione, entro i successivi 3 mesi e comunque in tempo utile per consentire il subentro del nuovo Fornitore. La risoluzione di eventuali problemi residui sarà affidata al Fornitore Subentrante con remunerazione a carico del Fornitore eventualmente eseguita dall'Amministrazione con rivalsa sui compensi previsti per il Trasferimento. Il Fornitore si impegna altresì a mantenere costantemente e tempestivamente aggiornata tutta la documentazione ed i dati oggetto di Trasferimento per tutta la durata del Trasferimento. Per le attività eventualmente svolte per eseguire detti aggiornamenti iniziali ed in corso di Trasferimento, nulla è dovuto al Fornitore in quanto già compresi negli oneri di gestione dei vari servizi oggetto del presente Contratto.

13. **Riscatto.** Per ogni componente dell'infrastruttura e del sw dovrà essere indicato se il componente risulta essere acquistato e, nel caso, dovrà essere indicato il valore di riscatto, così come determinato dalle scritture contabili del fornitore. Nel caso di leasing o locazione, dovranno essere indicate le date di scadenza del contratto e del relativo canone. E' facoltà dell'Amministrazione, o di terzi da esso indicati, riscattare parte o tutti i beni riportati nel suddetto elenco e subentrare nei contratti di leasing o di locazione relativi ad apparati del suddetto elenco, nel rispetto di quanto riportato nell'art. 20 "Diritti di Proprietà" del presente Contratto.

Art. 10 POLITICHE PER LA TECNOLOGIA

1. Il Fornitore, per lo svolgimento dei servizi previsti nel Contratto si impegna ad adottare la tecnologia più adeguata al fine di raggiungere gli obiettivi che saranno indicati nel documento "**Politiche per la Tecnologia**", predisposto

dall'Amministrazione. In assenza del suddetto documento saranno comunque vincolanti:

- a) gli obiettivi strategici dell'Amministrazione comunicati al Fornitore in sede di Comitato Strategico;
- b) l'intendimento di privilegiare, laddove possibile ed economicamente vantaggioso, l'utilizzo di sistemi standard e di software open source che consentano all'Amministrazione di limitare la dipendenza da un singolo fornitore;
- c) gli obiettivi di minimizzazione della complessità del sistema gestito (es. minimizzazione numero di piattaforme hw e sw) e di salvaguardia degli investimenti effettuati;
- d) le modalità di attuazione delle Politiche per la Tecnologia indicate nel *capitolo 3 - Attuazione delle Politiche per la Gestione della Tecnologia* del Capitolato.

Art. 11 POLITICHE PER LA SICUREZZA

1. Il Fornitore, per lo svolgimento dei servizi previsti nel Contratto si impegna ad adottare le procedure e gli strumenti di gestione della sicurezza più adeguati in attuazione delle Politiche per la Sicurezza definite dall'Amministrazione (Allegato D2 – Politiche di Sicurezza) e ad implementare un proprio Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni conforme alle normative della famiglia ISO 27000.
2. Il Fornitore metterà a punto e curerà le misure per la protezione contro distruzione, perdita o alterazione delle informazioni da lui gestite, che non saranno inferiori alle misure richieste al Fornitore nelle “Specifiche per il Fornitore per l'attuazione delle politiche di sicurezza delle informazioni del Sistema Informativo dell'Istruzione” (allegato D3 - Specifiche per il Fornitore per l'attuazione delle Politiche di Sicurezza delle Informazioni del Sistema Informativo del dell'Istruzione).

3. Il Fornitore, entro 5 giorni dall'avvio del Contratto, notificherà all'Amministrazione un referente per tutto ciò che riguarda la sicurezza dei dati e delle apparecchiature, definito Responsabile della Sicurezza.
4. Il Responsabile della Sicurezza dovrà, periodicamente e su richiesta dell'Amministrazione, fornire report sullo stato di attuazione delle Politiche di Sicurezza, dei piani di lavoro eventualmente valutati dall'Amministrazione in materia e sulla gestione di eventuali incidenti inerenti la sicurezza. Sarà inoltre responsabile della notifica all'Amministrazione dei problemi sulla disponibilità, integrità e confidenzialità delle informazioni che fanno capo ai diversi ambienti operativi definiti.
5. L'Amministrazione nominerà il proprio Responsabile della Sicurezza il quale comunicherà al Fornitore le specifiche riguardanti il trattamento dei dati in modo tale che il Fornitore possa elaborare un piano per la sicurezza.
6. Ulteriori specifiche riguardanti la sicurezza sono riportate nel par. "4 - *ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI GESTIONE DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI*" del Capitolato.

Art. 12 ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO

1. In modo da facilitare le relazioni tra le Parti, l'Amministrazione ed il Fornitore designeranno le persone all'interno delle proprie organizzazioni che saranno responsabili della gestione dei servizi secondo le modalità e le responsabilità descritte nel par. "Organizzazione per la Gestione del Contratto" del Capitolato.
2. Il Fornitore, entro 5 giorni dalla Data di Decorrenza del Contratto, comunicherà formalmente all'Amministrazione i nominativi delle proprie risorse di *Responsabile del Contratto, Responsabili di Servizio/Progetto, Responsabile Economico, Responsabile della Sicurezza e Responsabile delle Tecnologie*. L'Amministrazione comunicherà a sua volta i propri nominativi e quelli del Monitor in merito ai suddetti ruoli; l'Amministrazione comunicherà, inoltre, il nominativo del referente per le attività di Direzione Lavori della società di monitoraggio (Direttore Lavori del Monitoraggio) che supporterà l'Amministrazione nello svolgimento delle attività di gestione del contratto.

3. Tali figure del Fornitore dovranno essere assegnate in esclusiva all'Amministrazione per tutta la durata del Contratto. Fatto salvo il caso della forza maggiore, tali risorse potranno essere sostituite esclusivamente previa esplicita approvazione da parte dell'Amministrazione
4. Le risorse del Fornitore sopra specificate dovranno essere dotate di tutte le competenze e deleghe necessarie a garantire un'efficace ed efficiente gestione di tutte le problematiche affrontate in merito alla gestione del Contratto e/o all'erogazione delle prestazioni previste, in particolare senza dover richiedere approfondimenti o rimandare i referenti dell'Amministrazione ad approfondimenti con altre risorse del Fornitore. In assenza della competenza, rappresentatività univoca e diligenza da parte di tali risorse, è facoltà dell'Amministrazione richiedere, e obbligo del Fornitore effettuare entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione, la sostituzione delle risorse ritenute non adeguate dall'Amministrazione. Tale evento non genererà oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.
5. In aggiunta a quanto previsto dai precedenti paragrafi, ciascun Fornitore si obbliga a prestare la massima collaborazione, con l'Amministrazione e con il soggetto aggiudicatario dell'altro lotto oggetto della presente procedura di gara, ai fini della prevenzione, gestione e soluzione di ogni problematica connessa all'interazione tra le prestazioni oggetto dei due distinti lotti, al fine di assumere ogni conseguente decisione nell'interesse dell'Amministrazione. In particolare, ciascun Fornitore si obbliga:
 - (A) a valutare, in via preventiva e congiuntamente con l'aggiudicatario del distinto lotto, gli impatti di ciascun Servizio e Progetto - ivi inclusi eventuali sviluppi e/o modifiche - sulle prestazioni oggetto di ciascun lotto;
 - (B) a prevenire e risolvere eventuali disservizi che dovessero derivare dall'interazione di prestazioni oggetto dei due distinti lotti. In via meramente esemplificativa e non tassativa, il Capitolato Tecnico (cap.10 - Governo integrato della fornitura) contiene un elenco delle ipotesi di disservizi e delle

procedure che, in corso d'opera, individueranno le modalità di identificazione, condivisione e formalizzazione delle specifiche interazioni;

(C) a prestare la massima collaborazione per prevenire e risolvere ogni ipotesi di disservizio o non corretto funzionamento derivante dall'interazione delle prestazioni oggetto dei due distinti lotti.

In ogni caso l'Amministrazione considererà solidalmente responsabili i fornitori dei due distinti lotti per tutti i disservizi connessi a quelle prestazioni che derivano dall'interazione tra i due fornitori.

6. L'Amministrazione vigilerà sulla corretta esecuzione degli obblighi di collaborazione di cui al precedente paragrafo 5 nel corso dell'attività di Monitoraggio disciplinata dall'Art. 23, attuando le relative procedure, applicando, se del caso, le penali ivi contemplate e fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 29, comma 18.

Art. 13 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DEL FORNITORE

13.1. OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei relativi allegati di cui all'Articolo 1. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il

corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Amministrazione. Pertanto il Fornitore, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, provvederà ad aggiornare e/o modificare i propri processi, attività e strumenti di erogazione delle prestazioni a fronte di qualsiasi segnalazione dell'Amministrazione effettuata in qualsiasi momento in merito a vincoli e/o oneri per l'Amministrazione non previsti: tali revisioni sulle modalità operative del Fornitore non potranno in alcun modo costituire causa di degrado delle prestazioni erogate e/o mancato rispetto dei livelli di servizio e delle ulteriori obbligazioni contrattualmente previste, anche per periodi limitati di tempo.

3. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il personale dell'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché di dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo Art. 32.
6. Al termine delle attività contrattuali ovvero al termine di ciascun obiettivo, il Fornitore dovrà riconsegnare liberi da persone e cose i locali e i posti di lavoro messi a disposizione dall'Amministrazione. Il Fornitore dovrà inoltre disattivare le linee di collegamento eventualmente poste in essere sulla rete dell'Amministrazione e restituire gli eventuali prodotti software da quest'ultima messi a disposizione.
7. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché a dare

immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.

8. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il Fornitore, nell'attività di realizzazione e/o modifica del Sito Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Internet, Extranet e Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete), oggetto del presente Contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'innovazione e le tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee guida per l'Accessibilità e l'Usabilità dei Siti Web. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, l'Amministrazione avrà la facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

13.2. OBBLIGHI DEL FORNITORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

1. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, che sono impiegati nelle prestazioni oggetto del presente Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni Contratto Collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano il Fornitore per tutto il periodo di validità del presente Contratto, anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

2. L'Amministrazione, in caso di violazione degli obblighi di cui al precedente comma, e previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad esso denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, nel massimo, al 20% (venti per cento) dell'importo del corrispettivo globale del presente Contratto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato predetto avrà dichiarato che il Fornitore si sia posto in regola; il Fornitore non potrà vantare diritto alcuno per il pagamento ritardato in conformità al presente Articolo.

13.3. STRUTTURE DI MONTE PORZIO CATONE

1. Per l'erogazione del servizio di Gestione Operativa Server Applicativi, di Posta Elettronica e di Gestione Operativa Ambiente Distribuito (per la sola parte relativa ai server di virtualizzazione) il Fornitore è obbligato ad utilizzare le strutture di Monte Porzio Catone salvo diverse indicazioni fornite di volta in volta dall'Amministrazione.
2. L'Amministrazione si riserva il diritto di utilizzare la struttura di Villa Lucidi per organizzare proprie manifestazioni, senza alcun corrispettivo da versare al Fornitore, con modalità da concordare con il Fornitore e che non costituiscano intralcio alle attività di erogazione dei servizi.

13.4. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso, cui abbia accesso e di cui, comunque, venga a conoscenza, con l'obbligo di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente Contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'impresa stessa a gare e appalti, previa comunicazione all'Amministrazione.
7. Fermo restando quanto disposto dal successivo articolo 35, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Art. 14 CONTROLLI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto. Il Fornitore si impegna, altresì, a consentire lo svolgimento di tali verifiche, fornendo tutte le risorse, umane, strumentali e informative utili allo svolgimento di dette verifiche: in particolare il Fornitore si impegna a soddisfare qualsiasi richiesta informativa dell'Amministrazione o di Terzi da essa designati in merito alle attività svolte dal Fornitore (ivi inclusi i nominativi e le giornate erogate) ovvero ai sistemi e beni gestiti indipendentemente dalla proprietà degli stessi entro 15 giorni solari dalla richiesta dell'Amministrazione. Fermo restando il vincolo temporale dei 15 giorni solari, nella soddisfazione delle richieste dell'Amministrazione il Fornitore dovrà attenersi alle indicazioni fornite

dall'Amministrazione anche per quanto attiene i formati delle risposte (es. documenti cartacei, documenti elettronici, ecc.) creando o aggiornando, ove necessario, documenti, data-base, registri, ed ogni altro supporto informativo richiesto per garantire la completezza e l'aggiornamento delle informazioni richieste. Il Fornitore non potrà avanzare pretesa di compensi, a qualunque titolo, nei confronti dell'Amministrazione per lo svolgimento di tale collaborazione.

2. L'Amministrazione si riserva di verificare la correttezza dei valori rendicontati dal Fornitore direttamente o tramite terze parti nell'ambito delle attività di monitoraggio di cui all'Art. 23 anche mediante visite ispettive presso le sedi del Fornitore; il Fornitore è tenuto a garantire per la parte di propria competenza lo svolgimento di tali verifiche fornendo tutte le informazioni e dati richiesti per lo svolgimento di tali verifiche. In caso di non conformità tra quanto rendicontato dal Fornitore e quanto verificato dall'Amministrazione si applicheranno le penali risultanti dal valore rilevato dall'Amministrazione nonché le ulteriori penali per errata rendicontazione di cui all'Art. 30.

Art. 15 LIVELLI DI SERVIZIO

1. Il Fornitore, nell'erogazione delle prestazioni previste dal presente Contratto è tenuta al rispetto dei Livelli di Servizio specificati nella documentazione di cui all'Art. 1.
2. Il mancato rispetto dei Livelli di Servizio ovvero la mancata rendicontazione degli stessi comporterà l'applicazione delle penali previste al successivo Art. 29.
3. Qualsiasi variazione dei volumi (sia in aumento che in diminuzione) delle prestazioni erogate rispetto a quelle previste non può in alcun modo giustificare il mancato rispetto delle obbligazioni del presente Contratto, ivi incluso il rispetto dei Livelli di Servizio, ovvero una revisione delle soglie previste per i Livelli di Servizio e le altre obbligazioni contrattuali.

Art. 16 RENDICONTAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. Al fine di permettere all'Amministrazione la verifica delle attività svolte dal Fornitore questi, ad integrazione delle consegne dei prodotti contrattuali delle diverse prestazioni nel rispetto dei vincoli definiti nella documentazione di cui

all'Art. 1, a partire dal primo mese di durata del contratto consegnerà all'Amministrazione il 15 di ogni mese successivo al periodo di riferimento i documenti denominati "Rapporto Mensile delle Prestazioni Erogate" e "Rapporto Mensile dei Livelli di Servizio".

2. Il **"Rapporto Mensile delle Prestazioni Erogate"** conterrà, per ogni prestazione contrattuale (sia servizi che progetti) il dettaglio delle attività svolte nel mese, gli output prodotti (con l'indicazione dell'approvazione degli stessi da parte dei referenti dell'Amministrazione), i volumi e gli effort erogati, nonché il riepilogo della pianificazione (preventivo e consuntivo) circa i tempi ed i costi delle singole prestazioni. Detto rapporto mensile, redatto conformemente allo schema riportato nello Schema Rapporto Mensile Prestazioni, dovrà essere consegnato su supporto ottico non riscrivibile in formato MS Word. Nel Rapporto dovrà essere compresa una sintesi dei corrispettivi maturati nel periodo di riferimento, suddivisi per servizio/attività fatturabile e, nel caso di raggruppamenti di imprese, anche per singola società. Il **"Rapporto Mensile dei Livelli di Servizio"** conterrà, per ogni prestazione contrattuale, l'elenco completo dei Livelli di Servizio previsti per ogni prestazione contrattuale, i valori di soglia di ciascun Livello di Servizio e i valori misurati nel periodo di riferimento con l'indicazione degli scostamenti rispetto alle soglie previste, nonché dell'importo delle penali connesse al mancato rispetto dei Livelli di Servizio; in tale documento saranno anche riportate le ulteriori obbligazioni contrattualmente previste, lo stato di soddisfacimento da parte del Fornitore, le eventuali non conformità e le relative penali applicabili. Detto rapporto mensile, redatto conformemente allo schema riportato nello Schema Rapporto Mensile dei Livelli di Servizio e altre obbligazioni, dovrà essere consegnato su supporto ottico non riscrivibile in formato MS Word.
3. Per quanto concerne i dati contenuti nei documenti denominati "Rapporto Mensile delle Prestazioni Erogate" e "Rapporto Mensile dei Livelli di Servizio" il Fornitore dovrà produrre contestualmente un ulteriore file MS Excel, con le strutture dati che saranno richieste dall'Amministrazione, contenente i valori

rendicontati di LdS, IdQ, volumi, penali e costi. Penali e costi dovranno essere riportati come valori derivati dagli altri dati presenti (es. scostamenti tra soglie e valori effettivi, penali, ecc.) in base a formule di MS Excel. Ai fini del presente Contratto il mancato rispetto in tutto o in parte dei predetti requisiti è da intendersi come mancata rendicontazione e comporterà l'applicazione delle relative penali per tale evento. In caso di incongruità tra il documento nel formato MS Word e quello MS Excel, saranno ritenuti validi i dati riportati nel file MS Excel, ferma restando l'obbligazione per il Fornitore di consegnare la versione corretta del set completo dei documenti di rendicontazione (cartaceo, word, excel) entro 5 giorni dalla segnalazione dell'Amministrazione.

4. Il Fornitore si obbliga a recepire qualsiasi richiesta di modifica dell'Amministrazione degli schemi di rendicontazione entro 15 giorni dalla segnalazione senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.
5. Unitamente a tutte le consegne dei rapporti mensili sopra indicati, il Fornitore consegnerà su supporto ottico non riscrivibile i dati elementari e le query di calcolo di tutti i parametri di rendicontazione previsti per le diverse prestazioni nella documentazione di cui all'Art. 1.
6. La prima rendicontazione dei Livelli di Servizio e delle prestazioni erogate (prima consegna "Rapporto Mensile delle Prestazioni Erogate" e "Rapporto Mensile dei Livelli di Servizio"), nonché dei dati elementari e delle query per il calcolo di tutti i parametri di rendicontazione, dovrà essere effettuata dal Fornitore nel rispetto degli schemi e delle obbligazioni sopra indicate il giorno 15 del secondo mese di durata contrattuale. Nell'ambito delle prime rendicontazioni dovranno comunque essere rendicontati tutti i Livelli di Servizio e le altre informazioni previste a partire dal primo giorno di durata del Contratto.
7. Le consegne delle rendicontazioni sopra esposte (Rendicontazione Mensile delle Prestazioni Erogate e Rendicontazione Mensile dei Livelli di Servizio e Altre Obbligazioni) dovranno essere effettuate mediante comunicazione ufficiale al Responsabile del Contratto dell'Amministrazione: a tale comunicazione dovranno essere allegati 3 CD Rom o altro supporto ottico non riscrivibile

concordato con l'Amministrazione nel quale saranno riportati i sopra citati Rapporti nonché tutta l'ulteriore documentazione di rendicontazione di dettaglio prevista nel presente Contratto e nella documentazione di cui all'Art. 1). Ai fini della determinazione della data di consegna farà fede la data di ricevimento da parte dell'ufficio del Responsabile del Contratto dell'Amministrazione come risultante dal protocollo in uso presso l'Amministrazione. Non sono pertanto valide come certificazione di consegna le consegne effettuate a destinatari diversi da quelli sopra indicati. Qualsiasi modifica di tali modalità di consegna potrà essere richiesta dall'Amministrazione in qualsiasi momento: il Fornitore si obbliga a recepire tali richieste a partire dalla prima rendicontazione successiva ai 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione stessa.

8. Le consegne dei deliverable contrattuali (es. documenti di fase dello sviluppo sw, prodotti servizio di formazione, ecc.) nonché di tutta l'ulteriore documentazione contrattualmente prevista (es. Piani di Qualità, Master Plan, ecc.), qualora non diversamente specificato nella documentazione di cui all'Art. 1, saranno effettuate via email secondo le modalità di dettaglio indicate dall'Amministrazione (es. destinatari, posta elettronica certificata, ecc.). E' possibile definire tra le Parti diverse modalità di consegna per specifiche necessità in alternativa alle consegne email: in questo caso queste dovranno essere preventivamente approvate dall'Amministrazione per poter essere utilizzate come certificazione di consegna (in assenza di approvazione da parte dell'Amministrazione varrà la consegna email di cui sopra). Non sono previsti oneri aggiuntivi per l'Amministrazione a fronte della variazione delle modalità di consegna richieste al Fornitore con particolare riferimento a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (es. consegne mediante posta elettronica certificata).
9. Il Fornitore dovrà garantire il costante, completo e corretto aggiornamento del Sistema di Reporting (SGC-T) nel rispetto delle stesse scadenze previste per la consegna del Rapporto Mensile dei Livelli di Servizio e Rapporto Mensile

Prestazioni Erogate; tale obbligazione si applica a tutti i parametri previsti (livelli di servizio, volumi, costi, ecc.).

10. Le obbligazioni circa il rispetto dei Livelli di Servizio di cui all'Art. 15 e di rendicontazione delle prestazioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le prestazioni contrattualmente definite, sia a quelle già in essere ad avvio Contratto che alle nuove prestazioni definite in corso di durata del Contratto (Progetti di Innovazione). Allo scopo il Fornitore, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, provvederà, per quanto di propria competenza, all'aggiornamento di tutta la documentazione di rendicontazione presente sul Sistema di Reporting - SGC-T (inclusa la documentazione) entro 30 giorni da ogni modifica contrattuale che possa avere impatti su tali aspetti (es. creazione nuovo servizio, avvio progetti, ecc.).
11. Oltre al rispetto delle obbligazioni sopra esposte il Fornitore è tenuto all'aggiornamento del sistema Manuale Operativo e Sistema Documentale Integrato dell'Amministrazione (sistema MO&SDI) per quanto di propria competenza.
12. Ai fini delle accettazioni da parte dell'Amministrazione di qualsiasi consegna del Fornitore saranno considerate consegne non effettuate quelle per le quali si applica una o più delle seguenti condizioni: mancato rispetto dei template definiti, mancato rispetto delle modalità di consegna definite/concordate, mancato rispetto anche parziale dei contenuti previsti/concordati con l'Amministrazione, mancato rispetto dei requisiti specifici di realizzazione dei prodotti consegnati concordati con l'Amministrazione (es. formati documenti - xls, doc, pdf, ecc.).
13. L'approvazione della rendicontazione avverrà entro 30 giorni successivi alla consegna della rendicontazione stessa, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di approfondire il controllo della rendicontazione per un periodo massimo di ulteriori dieci giorni.
14. A fronte di richieste di chiarimenti o reclami di cui al capitolato tecnico (cap. 11 - *GESTIONE DEI PROBLEMI, PENALI ED ESCALATION*) i termini di cui al

punto 13 potranno essere interrotti ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione: in tal caso troverà applicazione la procedura di gestione dei problemi ed escalation descritta nel capitolato tecnico.

Art. 17 PIANI DI QUALITÀ

1. Il Fornitore dovrà consegnare all'Amministrazione entro 1 mese dalla Data di Decorrenza del Contratto i Piani di Qualità per l'erogazione dei servizi di cui all'Art. 2 in conformità allo standard internazionale ISO 9000:2005 e nel rispetto dei requisiti riportati nelle singole schede servizio. Detti Piani di Qualità dovranno essere uno per servizio contrattuale oltre un Piano di Qualità generale per la gestione delle attività generali e trasversali di gestione della relazione contrattuale e integrazione delle prestazioni del Fornitore.
2. Unitamente ai Piani di Qualità dovranno essere consegnati all'Amministrazione i template di tutti gli output contrattualmente previsti, sia per i deliverable contrattuali (es. documentazione di fase dello sviluppo sw) che la documentazione di pianificazione e gestione del Contratto (es. piani delle attività, schemi fatture, ecc.). La realizzazione di tali template dovrà garantire l'integrale rispetto delle obbligazioni specificate nella documentazione di cui all'Art. 1 (incluse le date di consegna): qualora, in relazione ad altri specifici obblighi contrattuali, alcuni template fossero già stati consegnati all'Amministrazione prima della scadenza di consegna dei Piani di Qualità, questi dovranno comunque essere riconsegnati all'Amministrazione insieme ai Piani di Qualità.
3. I template utilizzati dal Fornitore per la realizzazione dei deliverable contrattuali e per la documentazione di pianificazione e gestione del Contratto sono di proprietà dell'Amministrazione. Il Fornitore si obbliga a recepire senza oneri aggiuntivi richieste di modifica di tali template da parte dell'Amministrazione in relazione all'usabilità degli stessi da parte degli utenti dell'Amministrazione ed alle evoluzioni degli standard internazionali applicabili; tali modifiche dovranno essere effettuate e consegnate all'Amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta. L'applicazione di tali template è mandatoria per la produzione dei

diversi deliverable e altri documenti del Fornitore: il mancato rispetto di tale obbligazione nelle consegne coinciderà a mancata consegna.

4. In caso di RTI i Piani di Qualità ed i template devono essere unici per tutte le società del RTI.
5. Unitamente ai Piani di Qualità ed ai template il Fornitore dovrà consegnare all'Amministrazione anche i documenti di Processi di Interazione Cliente-Fornitore (uno per ogni servizio contrattuale) nel rispetto dell'omonimo template di cui all'Art. 1.
6. La produzione dei Piani di qualità, Template e Processi di Interazione non può in ogni caso comportare cambiamenti o non conformità rispetto ai requisiti contrattuali ovvero introdurre oneri diretti e/o indiretti per l'Amministrazione o aumenti dei costi; tale fatto dovrà essere appositamente dichiarato dal Fornitore all'atto di qualsiasi consegna (prima consegna e successivi aggiornamenti) dei documenti sopra indicati. Pertanto il Fornitore recepirà senza oneri aggiuntivi e/o impatto sul degrado delle prestazioni tutte le osservazioni dell'Amministrazione qualora si rilevino, in qualsiasi istante, tali incongruità modificando i processi di lavoro del Fornitore e la documentazione impattata e consegnando la versione aggiornata della stessa entro 15 giorni dalla segnalazione dell'Amministrazione; in tale circostanza si applicheranno le penali di cui all'omonimo paragrafo nonché il Fornitore rimborserà all'Amministrazione tutti i costi aggiuntivi indotti da tali non conformità.
7. In caso di modifiche ai servizi previsti dal contratto il Fornitore consegnerà all'Amministrazione i Piani di Qualità, Template e Processi di Interazione dei servizi aggiornati a seguito delle variazioni entro 30 giorni dalla data di implementazione delle modifiche individuate.
8. Il Fornitore dovrà notificare all'Amministrazione qualsiasi modifica da esso effettuata in merito a Piani di Qualità, Template e Processi di Interazione con l'esplicitazione della motivazione delle modifiche stesse e della dichiarazione di cui al precedente comma 6.

9. Il Fornitore dovrà garantire senza oneri aggiuntivi la gestione (predisposizione e aggiornamento) di tutta la documentazione di Piani di qualità, Template e Processi di Interazione ivi inclusa la pubblicazione (completa e tempestiva) delle versioni aggiornate di tali documenti nel sistema automatizzato dell'Amministrazione per la gestione della documentazione (sistema MO&SDI).
10. Il Fornitore, entro 15 giorni dalla Data di Decorrenza del Contratto, dovrà nominare, e comunicare all'Amministrazione, un referente unico nei confronti dell'Amministrazione e suoi delegati per la qualità delle prestazioni erogate (Responsabile Qualità).
11. Il Fornitore è obbligato ad inviare all'Amministrazione la documentazione comprovante l'esito delle visite di certificazione e di sorveglianza della società di certificazione della qualità entro 15 giorni dal completamento delle stesse.

Art. 18 RILEVAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI

1. L'Amministrazione ha la facoltà di svolgere, direttamente o mediante terze parti appositamente designate, la rilevazione della soddisfazione degli utenti in merito alle diverse prestazioni contrattuali erogate dal Fornitore.
2. Il Fornitore, senza oneri aggiuntivi, dovrà fornire tutto il supporto informativo, tecnico e operativo per consentire lo svolgimento di tali attività. In particolare il Fornitore dovrà fornire all'Amministrazione, al massimo entro 15 giorni dalla richiesta, tutte le informazioni e i dati necessari alla progettazione della rilevazione della soddisfazione degli utenti (es. elenco utenti/servizi, email utenti per l'invio del questionario, ecc.) nonché, qualora richiesto dall'Amministrazione, fornire tutto il supporto tecnico e operativo necessario per la comunicazione delle attività agli utenti coinvolti (es. pubblicazione evento su sito internet/intranet, newsletter, informazioni tramite service desk, ecc.) e/o per lo svolgimento della rilevazione stessa (es. hosting sistema di rilevazione della soddisfazione, pubblicazione questionari per download utenti, ecc.).
3. I risultati della rilevazione della soddisfazione degli utenti saranno presentati dall'Amministrazione al Fornitore e saranno oggetto di confronto in merito alle azioni da intraprendere per la risoluzione delle insoddisfazioni rilevate. In

particolare il Fornitore ha l'obbligo di garantire di non peggiorare la soddisfazione degli utenti tra una rilevazione e la successiva: qualora si rilevi un degrado della soddisfazione degli utenti tra una rilevazione e la successiva sarà definito un piano di gestione in conformità alla procedura di gestione dei rilievi. Tali attività saranno svolte dal Fornitore senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. Nel caso in cui nella successiva rilevazione della soddisfazione degli utenti a quella in cui è stato rilevato il degrado non si registri un miglioramento della soddisfazione di tutte le aree sulle quali tale degrado è stato rilevato saranno applicate le penali di cui al successivo Art. 29. Si precisa che il rispetto dei livelli di servizio non costituisce giustificazione per la non applicazione delle eventuali penali suddette.

Art. 19 DIRITTI SUL SOFTWARE

19.1. SOFTWARE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore resterà titolare di tutti i diritti relativi ai prodotti software ed alla relativa documentazione (1) di cui egli è titolare in base ad un diritto di proprietà o di utilizzazione in relazione all'erogazione dei servizi (2) sviluppato da o per conto del Fornitore per l'utilizzo in relazione all'erogazione dei servizi e che non sia Software dell'Amministrazione (come disciplinato ai successivi artt. 20.3 e 20.4) oppure Software Sviluppato (inteso come il prodotto dei servizi del presente Contratto e disciplinato al successivo art. 20.5),.
2. Il Fornitore si impegna a garantire e riconoscere all'Amministrazione il diritto d'uso illimitato e gratuito per il Software di cui al punto (1) che precede.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Amministrazione e mantenere aggiornato l'elenco dei prodotti Software del fornitore utilizzati in esecuzione del presente Contratto.

19.2. SOFTWARE IN LICENZA AL FORNITORE

1. Il Software in licenza al Fornitore sarà e rimarrà di proprietà del terzo fornitore e, relativamente ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, ogni modifica al

Software in licenza al Fornitore eseguita dal Fornitore sarà di proprietà del Fornitore nel rispetto delle condizioni di licenza.

2. Il Fornitore si impegna ad ottenere e mantenere, a proprie spese e per tutta la durata del presente Contratto, tutte le autorizzazioni necessarie affinché il Fornitore medesimo (e ad ogni Subcontrattista) abbia accesso al Software in licenza al Fornitore. Durante il periodo di vigenza del Contratto, con riferimento al Software in licenza al Fornitore, quest'ultimo pagherà tutti i corrispettivi delle licenze richieste, nonché dell'installazione, dell'assistenza e degli aggiornamenti.
3. In conformità alle condizioni di licenza, l'Amministrazione, a sua discrezione, potrà richiedere alla cessazione del Contratto per qualunque causa il trasferimento delle licenze del Software in licenza al Fornitore.
4. Qualora l'Amministrazione intenda avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, il Fornitore dovrà mettere a disposizione la documentazione ed i codici sorgente necessari per utilizzare pienamente le modifiche al software che egli abbia operato nel periodo di durata del Contratto ed in conformità alle condizioni di licenza.
5. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Amministrazione e mantenere aggiornato l'elenco dei prodotti Software in Licenza al fornitore utilizzati in esecuzione del presente Contratto.

19.3. SOFTWARE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Il Software dell'Amministrazione sarà e rimarrà di proprietà dell'Amministrazione.
2. Il Software dell'Amministrazione sarà reso disponibile al Fornitore esclusivamente ai fini dei Servizi, nella forma e sui supporti richiesti dal Fornitore unitamente alla relativa e appropriata documentazione. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore non acquisirà alcun diritto di utilizzare in alcun modo il software applicativo dell'Amministrazione, per rendere servizi a soggetti diversi dall'Amministrazione.

3. Il Fornitore opererà modifiche al Software dell'Amministrazione in conformità al Contratto, e fornirà all'Amministrazione annualmente ed alla cessazione del Contratto o dietro richiesta dell'Amministrazione, sufficiente documentazione e codici sorgente e registrazioni di configurazione del sistema applicativo, secondo quanto indicato nelle Schede Servizio Sviluppo e Manutenzione Evolutiva del Software e Manutenzione Adeguativa, Correttiva e Migliorativa del software.
4. Ogni modifica al software dell'Amministrazione operata dal Fornitore resterà di proprietà dell'Amministrazione.

19.4. SOFTWARE IN LICENZA ALL'AMMINISTRAZIONE

1. Il Software in licenza all'Amministrazione sarà e rimarrà di proprietà del terzo fornitore e, relativamente ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, ogni Modifica al Software in licenza all'Amministrazione operata dal Fornitore sarà di proprietà dell'Amministrazione.
2. Il Software in licenza all'Amministrazione sarà reso disponibile al Fornitore nella forma e sui supporti richiesti dal Fornitore ed in conformità alle condizioni di licenza. Durante il periodo di vigenza del Contratto, il Fornitore è tenuto a farsi carico di tutti gli oneri derivanti da manutenzione o aggiornamento di tali licenze. Pertanto anche per tale software il Fornitore si impegna ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie per permettere al Fornitore medesimo (e ad ogni Subcontrattista) l'accesso al Software in licenza all'Amministrazione in coincidenza con la fornitura dei servizi oggetto del Contratto e pagherà tutti i costi e le spese relative. Durante il periodo di vigenza del Contratto, il Fornitore pagherà tutte le licenze richieste, l'installazione, l'assistenza e gli aggiornamenti in relazione al Software in licenza all'Amministrazione.
3. Qualora il Fornitore, previa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione, operasse modifiche al Software in licenza all'Amministrazione in conformità al Contratto, il Fornitore alla cessazione del Contratto per qualunque causa o comunque a richiesta dell'Amministrazione, fornirà all'Amministrazione

sufficiente documentazione e codici sorgente per utilizzare pienamente tali modifiche al Software.

4. L'Amministrazione potrà richiedere alla cessazione del Contratto per qualunque causa o comunque a richiesta dell'Amministrazione il trasferimento delle licenze del Software in licenza all'Amministrazione stessa o ad un Terzo da essa designato. Il Fornitore si obbliga a garantire tale adempimento senza alcun onere per l'Amministrazione.

19.5. DIRITTI SUL SOFTWARE SVILUPPATO E SUI PRODOTTI IN GENERE

1. L'Amministrazione acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dal Fornitore in esecuzione del presente Contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi del Software Sviluppato, dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dal Fornitore o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Contratto. Restano, inoltre, di proprietà dell'Amministrazione le apparecchiature hardware, eventuali prodotti software realizzati ad hoc e/o eventuali personalizzazioni dei prodotti programma standard, utilizzati dal Fornitore per il funzionamento delle Migliorie.
2. L'Amministrazione potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
3. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.
4. Il Fornitore si obbliga espressamente a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.

5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente Contratto è di esclusiva proprietà dell'Amministrazione, che ne potrà disporre liberamente.
6. Tutta la documentazione creata o predisposta dal Fornitore nell'esecuzione del presente Contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'Amministrazione.
7. Restano esclusi dalla titolarità dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.
8. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'eventuale adozione di componenti open source nell'erogazione della fornitura garantendo il pieno rispetto delle licenze d'uso dei moduli adottati. Restano in ogni caso in carico al Fornitore e ricomprese nel corrispettivo globale della fornitura tutte le attività di modifica, evoluzione e manutenzione correttiva di tali componenti volte a garantire la corretta erogazione della fornitura.
9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'articolo 33.1 "Risoluzione per inadempimento grave" del presente Contratto e dell'art. 1454 cod. civ..

19.6. DIRITTI DI TERZI

1. Ciascuna Parte sarà responsabile e pertanto terrà indenne e manleverà l'altra Parte, per danni procurati a Terzi e/o reclami derivanti da Terzi per violazioni di brevetti e/o di altri diritti d'autore protetti dalla legge che potranno insorgere, essere causati o correlati alla esecuzione del Contratto.

2. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
3. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, il Fornitore manleverà e terrà indenne l'Amministrazione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Amministrazione.
4. L'Amministrazione si obbliga ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Amministrazione riconosce al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Amministrazione.
5. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che il Fornitore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

19.7. ACQUISIZIONE E PROPRIETÀ DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA

1. Ai sensi dell'art. 8.1 che precede, il Fornitore, alla attivazione del Contratto, è tenuto ad acquisire tutte le componenti dell'infrastruttura tecnologica e a subentrare ai contratti di leasing o locazione descritti nell'Allegato B3-*Infrastruttura Tecnologica <definire nella produzione degli atti finali gara>* con le eventuali integrazioni effettuate fino alla stipula del presente Contratto. Il valore di acquisto della infrastruttura tecnologica dei soli beni ammortizzabili è pari a **Euro XXXX (XXXX/XX)[aggiornare il valore in sede di stipula del contratto]** . Il Fornitore subentrerà inoltre a tutti i contratti del sw in licenza al Fornitore e del sw in licenza all'Amministrazione, e ne gestirà i relativi costi (sia

- di fornitura che di manutenzione e gestione, anche amministrativa) per tutta la durata contrattuale senza alcun onere per l'Amministrazione.
2. Il Fornitore manterrà la proprietà della suddetta infrastruttura, le cui componenti potranno variare nel tempo in conseguenza di nuove acquisizioni e/o cessazioni delle componenti presenti alla data di attivazione, durante tutto il periodo di vigenza del Contratto.
 3. Il Fornitore all'attivazione del Contratto subentrerà a tutti i contratti connessi alle utenze relative alle strutture di Monte Porzio Catone secondo quanto indicato nella scheda Servizio Gestione Operativa Server Applicativi.
 4. Al termine del presente Contratto il Fornitore si impegna a cedere a valore di libro all'Amministrazione, o ad un terzo da essa designato, tutte le infrastrutture e gli apparati gestiti in relazione all'erogazione degli altri servizi del presente Contratto, ovvero a consentire al subentro da parte dell'Amministrazione, o da un terzo da essa designato, ai contratti di locazione finanziaria e/o operativa aventi ad oggetto i beni sopraelencati. A questo scopo il Fornitore si impegna a:
 - I. Calcolare il valore di libro delle infrastrutture considerando un periodo di ammortamento di trentasei mesi
 - II. Stipulare contratti di leasing e/o di locazione operativa con un valore di riscatto il più possibile vicino allo zero.

Art. 20 DATI DELL'AMMINISTRAZIONE E REPORT

1. L'Amministrazione conserva la piena ed esclusiva proprietà di ogni dato o informazione (nel seguito "Dati") relativo all'Amministrazione ed alla sua attività, trasmessi o che saranno trasmessi al Fornitore, oppure prodotti o sviluppati dal Fornitore, nell'ambito della prestazione dei Servizi; tali dati non potranno essere usati dal Fornitore in alcun modo che non sia correlato alla erogazione dei servizi previsti dal presente Contratto. Il Fornitore non potrà comunicare, vendere, consegnare, noleggiare o generalmente fornire a terze parti i dati di proprietà dell'Amministrazione né tali dati potranno essere sfruttati commercialmente dal Fornitore.

2. Nel caso in cui Fornitore si avvalga di suoi Subcontrattisti, si obbliga a renderli edotti delle norme operative generali sull'utilizzo dei dati dell'Amministrazione qui rappresentate, fermo restando che tali soggetti, in ogni caso, opereranno sotto la sua esclusiva responsabilità.
3. Il Fornitore è autorizzato in virtù del Contratto ad avere accesso e a far uso dei dati durante il periodo di vigenza del Contratto nella misura necessaria all'esecuzione delle obbligazioni di Fornitore e secondo quanto stabilito nel Contratto.
4. Il Fornitore è obbligato al rispetto della riservatezza di tali dati conformemente a quanto disposto dall'art. 13.4 e dall'Art. 35.
5. In relazione all'erogazione dei servizi previsti dal presente Contratto e ad integrazione della fornitura dei report circa gli andamenti dei Livelli di servizio e dei Volumi dei Servizi specificati nella documentazione di cui all'Art. 1, il Fornitore si impegna a soddisfare ogni richiesta di predisposizione di report sui dati dell'Amministrazione. Tali report saranno predisposti dal Fornitore e consegnati all'Amministrazione nel rispetto delle pianificazioni concordate tra Amministrazione e Fornitore.
6. Il Fornitore dovrà garantire la correttezza dei dati dell'Amministrazione da esso gestiti per le parti di sua competenza. Ogni segnalazione dell'Amministrazione circa errori o imprecisioni nei dati gestiti dal Fornitore dovrà essere risolta tempestivamente senza alcun ulteriore compenso per il Fornitore.
7. Il Fornitore, senza alcun onere per l'Amministrazione, dovrà fornire a seguito di ogni richiesta dell'Amministrazione e alla cessazione del Contratto tutti, o la parte richiesta, dei dati dell'Amministrazione, nei formati e sui supporti in uso al momento della richiesta. Il Fornitore dovrà inoltre eliminare o distruggere tutti, o la parte richiesta, dei dati dell'Amministrazione in suo possesso. Gli archivi magnetici contenenti qualsiasi dato dell'Amministrazione potranno essere usati esclusivamente per esigenze di back-up e dovranno essere restituiti o distrutti in relazione alle specifiche indicazioni dell'Amministrazione.

Art. 21 DISASTER RECOVERY

1. Come parte integrante delle prestazioni indicate nell'Art. 2 il Fornitore erogherà il servizio di Disaster Recovery con le modalità ed i vincoli contenuti nella scheda servizio relativa alla Gestione Operativa dei Server Applicativi.
2. Nell'ambito dell'erogazione del servizio il Fornitore è tenuto a predisporre un Piano di Disaster Recovery approvato dall'Amministrazione secondo quanto riportato nella scheda servizio relativa alla Gestione Operativa dei Server Applicativi. Le modalità di redazione del Piano di Disaster Recovery sono illustrate nella scheda servizio relativa alla Gestione Operativa dei Server Applicativi.
3. Qualora il Fornitore eroghi i servizi contrattualmente previsti mediante il centro di Disaster Recovery per un periodo superiore ai sei mesi, a causa dell'impossibilità da parte del Fornitore di ripristinare i servizi contrattualmente previsti nel rispetto delle prescrizioni contrattuali standard di erogazione, l'Amministrazione avrà la facoltà di interrompere il presente Contratto in conformità a quanto riportato nell'Art. 32.
4. In caso di disastro, il Fornitore non richiederà all'Amministrazione alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto contrattualmente previsto per l'erogazione del servizio di Disaster Recovery .
5. Il verificarsi di eventi di disastro non sarà condizione per il Fornitore di risoluzione del Contratto.
6. Il Fornitore del Lotto 1 si obbliga a fornire supporto nell'ambito delle prove di disaster recovery secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico (sezione 10.7).

Art. 22 FORZA MAGGIORE

1. Le Parti non saranno considerate responsabili di eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti a cause di Forza Maggiore, eccezione degli obblighi del Fornitore relativamente alle normali procedure di recovery a o ai servizi di Disaster Recovery di cui all'Art. 21.
2. Il verificarsi di eventi di Forza Maggiore non limita né incide sugli obblighi del Fornitore relativamente alle normali procedure di recovery o ai servizi di

Disaster Recovery di cui all'Art. 21. Il verificarsi di un evento di Forza Maggiore in relazione ad un altro cliente del Fornitore non costituisce un evento di Forza Maggiore per il presente Contratto tranne nel caso in cui l'evento di Forza Maggiore coinvolga sia l'altro cliente del Fornitore che l'Amministrazione.

3. Il Fornitore dovrà comunicare il verificarsi di un evento di Forza Maggiore via fax o posta elettronica all'Amministrazione, entro 4 (quattro) ore, il verificarsi dell'evento di forza Maggiore e descrivere con precisione i dettagli e la natura dell'evento; la comunicazione dovrà essere confermata per iscritto entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'evento. Nel caso in cui il verificarsi di un evento di Forza Maggiore comporti l'interruzione della fornitura del (1) servizio di gestione operativa CED, e/o del (2) servizio di trattamento dati, e/o del (3) servizio di service desk, per più di ventiquattro ore dal ricevimento della notifica del Fornitore da parte dell'Amministrazione, l'Amministrazione ha la facoltà, previa comunicazione al Fornitore, di:
 - I. cessare i pagamenti per i predetti servizi impattati fino al completo ripristino degli stessi e procurarsi la fornitura di detti servizi mediante altri fornitori, e il Fornitore sarà responsabile per sessanta giorni, dalla data in cui tale fornitore alternativo comincerà a fornire i servizi in questione, per gli importi in eccesso che l'Amministrazione corrisponderà al fornitore alternativo, rispetto a quelli che sarebbero stati corrisposti al Fornitore,
 - II. risolvere il Contratto secondo quanto descritto nell'Art. 32.
4. Il verificarsi di un evento di Forza Maggiore non costituirà motivo di sospensione, diminuzione o ritardo dei pagamenti dei corrispettivi relativi alle prestazioni già effettuate.
5. Qualora a causa di un evento di Forza Maggiore o un Disastro il Fornitore sia costretto a ripartire un numero ridotto di risorse su più clienti e affiliati, l'Amministrazione riceverà la stessa priorità in relazione a detta allocazione di quella attribuita agli altri clienti o affiliati del Fornitore.
6. Il verificarsi di eventi di Forza Maggiore non costituirà condizione per il Fornitore di risoluzione del Contratto.

Art. 23 MONITORAGGIO

1. L'Amministrazione, attraverso una struttura costituita da propri funzionari e/o da esperti esterni appositamente designati o con il ricorso ad organizzazione specializzata, controllerà i risultati conseguiti dal Fornitore nell'erogazione delle prestazioni previste dal presente Contratto, nonché la corretta esecuzione da parte del Fornitore degli obblighi di collaborazione con l'Amministrazione stessa e con il soggetto aggiudicatario dell'altro lotto oggetto della presente procedura di gara, ai sensi dell'Art. 12, commi 5 e 6 che precede.
2. Il Fornitore si obbliga a permettere il monitoraggio previsto dall'art.13, comma 2, del Decreto leg.vo 39/93 secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla circolare AIPA/CR/38 del 28.12.2001 e successive modificazioni, anche qualora non ricorrano i limiti di obbligatorietà di cui alla citata circolare.
3. Il Fornitore si obbliga a prestare la massima collaborazione all'attività della struttura incaricata del monitoraggio, fornendo tutta la documentazione, i dati, le indicazioni e le informazioni utili e necessarie per l'adempimento di tale compito, nei formati richiesti e consentendo alla struttura incaricata l'accesso per le ispezioni e i controlli che si renderanno necessari. Tale obbligazione è da intendersi estesa anche a tutta la documentazione e i dati del Fornitore (ivi inclusi gli effort erogati nello svolgimento delle attività) circa i processi utilizzati per l'erogazione delle prestazioni contrattualmente previste. I documenti e dati saranno gestiti dal Monitore con la massima riservatezza e con esclusivo riferimento alle attività di monitoraggio. Ove non diversamente specificato, qualsiasi richiesta di informazioni e/o dati da parte del Monitore dovrà essere soddisfatta dal Fornitore al massimo entro 15 giorni dalla richiesta e nel rispetto dei formati richiesti (sia struttura dati/informazioni che formati elettronici).
4. Tale obbligazione fa parte integrante delle prestazioni dovute dal Fornitore e il suo inadempimento o ritardato adempimento legittima la richiesta di risoluzione del Contratto dall'Amministrazione nei suoi confronti.

5. Nessun compenso può essere richiesto dal Fornitore all'Amministrazione in relazione all'esecuzione di attività connesse con lo svolgimento del monitoraggio.
6. Il Fornitore renderà disponibili alla struttura di monitoraggio su apposita base dati tutti i dati elementari relativi ai volumi, agli effort ed ai livelli di servizio per i servizi previsti nel Contratto, secondo quanto specificato nella documentazione di cui all'Art. 1.
7. Il Fornitore, inoltre, trasmetterà, con le periodicità previste, alla medesima struttura i documenti previsti all'Art. 16 per la rendicontazione dei livelli di servizio, dei volumi e degli effort dei servizi erogati.
8. Il Fornitore consentirà l'accesso ai propri locali, ai dati ed alle informazioni che si renderanno necessari per l'espletamento delle attività di monitoraggio, al personale della struttura di monitoraggio per lo svolgimento di verifiche ed ispezioni ivi inclusi i dati di dettaglio (anche mediante accesso/estrazione ai/dai sistemi gestionali-contabili del Fornitore) circa le risorse, gli effort ed i costi delle prestazioni erogate dal Fornitore.
9. Tali verifiche ed ispezioni saranno condotte nel rispetto delle modalità operative previste dalla norma UNI EN ISO 19011:2003 e saranno comunicate al Fornitore almeno 5 giorni solari prima dello svolgimento.
10. Le ispezioni saranno volte alla verifica della validità dei dati relativi alla rendicontazione dei parametri previsti dal Contratto per l'erogazione dei servizi (volumi ed effort erogati e livelli di servizio) ed alla conformità di quanto previsto dal Contratto e dalla documentazione di cui all'Art. 1 e in generale alla verifica dei processi di erogazione, controllo, misurazione e rendicontazione del Fornitore.
11. I risultati delle attività di monitoraggio daranno luogo a Rilievi emessi da parte della struttura di monitoraggio. I Rilievi individuano Non Conformità e problemi di tipo strutturale legati alla erogazione dei servizi o alla gestione del Contratto e sono assimilabili a richieste di Azioni Correttive da intraprendere per la rimozione dei problemi evidenziati.

12. La gestione dei Rilievi seguirà il processo seguente descritto nella sezione 11.3.
- *Gestione dei problemi strutturali* del Capitolato Tecnico.
14. Il Fornitore sarà tenuto, senza alcun diritto a particolari o maggiori compensi, alla realizzazione delle azioni correttive/preventive secondo quanto definito da/con l'Amministrazione in relazione a quanto espresso al comma precedente.
15. La mancata risoluzione dei Rilievi nei tempi e nelle modalità proposte dall'Amministrazione sarà soggetta a penali secondo quanto previsto nell'Art. 29, comma 6.
16. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli anche sullo stato di avanzamento delle attività, nonché sulle risorse e gli effort erogati, anche presso le sedi del Fornitore.

Art. 24 PIANIFICAZIONE FABBISOGNI

1. Annualmente viene effettuata tra le Parti la pianificazione della spesa dell'Amministrazione per le diverse prestazioni contrattuali (Pianificazione dei Fabbisogni) in relazione alle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione.
2. Le attività di Pianificazione dei Fabbisogni vengono svolte secondo quanto descritto all'omonima sezione del capitolato tecnico.
3. Oltre alla definizione iniziale di Pianificazione Fabbisogni è previsto il monitoraggio dell'avanzamento di volumi e costi secondo quanto previsto nel capitolato tecnico. Tutti gli oneri di raccolta informazioni, elaborazione report e presentazione dell'avanzamento e degli scostamenti per tale monitoraggio sono a carico del Fornitore (indipendentemente dal numero di verifiche e riesami effettuati).
4. L'Amministrazione ha la facoltà di richiedere eventuali modifiche alla Pianificazione dei Fabbisogni anche in corso di durata del singolo anno contrattuale per specifiche esigenze dell'Amministrazione connesse alle disponibilità economiche e/o alle effettive esigenze di servizio degli utenti (es. compensazioni tra diversi servizi). In tale circostanza non sono previsti oneri aggiuntivi a qualsiasi titolo per l'Amministrazione conseguenti alle modifiche di

quanto inizialmente pianificato per le diverse prestazioni rispetto a quelli relativi alle prestazioni già erogate.

5. Oltre alle modifiche alla Pianificazione dei Fabbisogni indicate dall'Amministrazione secondo quanto indicato al precedente comma, è facoltà delle Parti proporre alla propria controparte modifiche alla Pianificazione dei Fabbisogni in relazione ai consumi effettivi rilevati nel corso del generico anno contrattuale anche mediante l'impiego del meccanismo delle compensazioni di cui all'Art. 28. Tali modifiche, per essere operative, dovranno essere ufficializzate tra le Parti.
6. Tutti gli oneri di realizzazione, aggiornamento, gestione, registrazione e reporting connesse alla Pianificazione dei Fabbisogni (anche a fronte di revisioni in corso d'opera richieste dall'Amministrazione) sono a carico del Fornitore senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Art. 25 CORRISPETTIVI

1. L'importo massimo complessivo del presente Contratto, onnicomprensivo di tutte le prestazioni di cui all'Art. 2, ivi inclusi tutti gli oneri diretti e indiretti connessi alle erogazione delle prestazioni stesse, è di:

Euro xxxxxxxxxxxxxx,xx (importo in lettere/xx), IVA esclusa

Tale importo include anche gli importi dei Progetti di Innovazione che l'Amministrazione ha la facoltà di attivare ai sensi di quanto indicato all'art. Art. 2.

2. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, l'Amministrazione riconoscerà al Fornitore i corrispettivi determinati secondo quanto riportato nelle sezioni "Modalità di Valorizzazione e Pagamento" delle schede servizio e delle tariffe e prezzi formulati dal Fornitore nella sua offerta economica (Tabella C). Si intende che non sarà corrisposto alcun compenso aggiuntivo al Fornitore rispetto a quanto previsto dai prezzi e dalle tariffe dei servizi formulate nell'offerta economica, che sono da intendersi onnicomprensive di ogni onere e di tutte le spese previste e sostenute dal Fornitore in esecuzione del presente Contratto. In particolare, tali tariffe e prezzi sono da intendersi onnicomprensivi

di quanto dovuto per, in via esemplificativa ma non esaustiva, le prestazioni professionali, la gestione e la pianificazione delle attività, il coordinamento e il project management di tutte le attività contrattualmente previste, il reporting - di qualsiasi tipologia - delle attività svolte dal Fornitore o sui dati dell'Amministrazione ai sensi dell'Art. 20, l'integrazione tra servizi e controllo qualità, la garanzia per i prodotti realizzati di cui all'Art. 37, le diarie, il vitto, l'alloggio, le spese generali (PC, comunicazioni, logistica, etc.), il trasporto e noleggio auto, le assicurazioni, le trasferte ed ore viaggio indipendentemente dalle quantità, ivi inclusi tutti gli oneri rivenienti dall'acquisizione dell'infrastruttura tecnologica di cui all'Art. 19. Sono inoltre inclusi negli oneri ad esclusivo carico del Fornitore quelli connessi ai collegamenti telematici tra tutte le sedi dell'Amministrazione e quelle del Fornitore nonché quelli tra le diverse sedi del Fornitore: in merito ai collegamenti telematici sono pertanto a carico dell'Amministrazione esclusivamente quelli di rete geografica tra le sedi dell'Amministrazione.

3. I corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
4. Le tariffe, i canoni mensili e tutti i corrispettivi forfetari delle prestazioni contrattuali sono accettati dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale.
6. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

25.1. CORRISPETTIVI PRESTAZIONI BASE

1. **[NOTA: LA SPECIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVRA' AVVENIRE DISTINTAMENTE PER I DUE LOTTI, CON RINVIO ALLE RELATIVE "TABELLE C" DELLE OFFERTE ECONOMICHE]**

L'importo massimo complessivo delle prestazioni base così come risultante dall'offerta del Fornitore è pari ad **Euro xxxxxxxxxxxxxx,xx (importo in lettere/xx), IVA esclusa.**

2. Non sono ammesse modalità di valorizzazione e pagamento dei servizi diverse da quelle indicate nelle sezioni di valorizzazione e pagamento delle schede servizio allegate al Capitolato Tecnico. Non sono previste tariffe distinte per lavori da effettuarsi al di fuori del normale orario stabilito per ciascun servizio.
3. Per le prestazioni relative al servizio di *Sviluppo e Manutenzione Evolutiva del Software* saranno corrisposti gli importi maturati dal Fornitore in relazione alle attività effettivamente erogate nel rispetto di un massimale di spesa complessivo pari a Euro xxxxxxxxxxxxxx,xx (importo in lettere/xx)..
4. Per le prestazioni relative al servizio di *Collaudo di applicazioni sviluppate da Terze Parti* saranno corrisposti gli importi maturati dal Fornitore in relazione alle attività effettivamente erogate nel rispetto di un massimale di spesa complessivo pari a Euro xxxxxxxxxxxxxx,xx (importo in lettere/xx)..
5. Per le prestazioni relative al servizio di *Formazione e Addestramento* saranno corrisposti gli importi maturati dal Fornitore in relazione alle attività effettivamente erogate nel rispetto di un massimale di spesa complessivo pari a Euro xxxxxxxxxxxxxx,xx (importo in lettere/xx)..
6. Per le prestazioni relative al servizio di *Manutenzione Adeguativa, Correttiva e Migliorativa del sw* saranno corrisposti ai canoni mensili in relazione al volume di sw gestito nel rispetto di un massimale di spesa complessivo pari a Euro xxxxxxxxxxxxxx,xx (importo in lettere/xx). I canoni mensili relativi al periodo di avviamento o, in ogni caso, nelle more dell'attività di assessment iniziale del volume di software in esercizio, saranno corrisposti secondo quanto previsto nella sezione "Valorizzazione del servizio" della scheda servizio per la Manutenzione Adeguativa, Correttiva e Migliorativa del sw.
7. Per le prestazioni relative al servizio di *Gestione Operativa dei Server Applicativi* i corrispettivi saranno corrisposti con le seguenti modalità:

- a. Il pagamento del corrispettivo per il primo anno di attività per il sottoservizio di gestione operativa dei server applicativi avverrà mediante un canone mensile di importo pari ad un dodicesimo dell'importo forfetario annuo dichiarato dal Fornitore in sede di offerta economica, pari a Euro xxxxxxxxxxxxxxxx,xx (importo in lettere/xx);
- b. Il pagamento del corrispettivo del sottoservizio di gestione operativa dei server applicativi negli anni successivi al primo avverrà mediante un canone mensile calcolato sul numero effettivo di macchine in esercizio, nel rispetto delle condizioni specificate nella sezione "Valorizzazione del servizio" nel caso in cui il progetto di virtualizzazione non sia completato entro la fine del primo anno contrattuale.
- c. Il pagamento del corrispettivo del sottoservizio di supporto allo sviluppo di software e progetti avverrà con canoni mensili di valore pari a un dodicesimo del forfait annuo dichiarato dal Fornitore in sede di offerta economica, pari a Euro xxxxxxxxxxxxxxxx,xx (importo in lettere/xx); i canoni mensili saranno corrisposti a partire dall'avvio del servizio;

I suddetti importi saranno corrisposti nel rispetto di un massimale di spesa complessivo pari a Euro xxxxxxxxxxxxxxxx,xx (importo in lettere/xx).

8. Per le prestazioni relative al servizio di *Gestione Operativa Ambiente Distribuito* saranno corrisposti canoni mensili calcolati sul numero effettivo delle macchine in esercizio, nel rispetto delle condizioni specificate nella sezione "Valorizzazione del servizio" della specifica scheda servizio. I suddetti importi saranno corrisposti nel rispetto di un massimale di spesa complessivo pari a Euro xxxxxxxxxxxxxxxx,xx (importo in lettere/xx).
9. Per le prestazioni relative al servizio di *Trattamento Dati* saranno corrisposti canoni mensili di importo pari ad un dodicesimo dell'importo forfetario annuo dichiarato dal Fornitore in sede di offerta economica, pari a Euro xxxxxxxxxxxxxxxx,xx (importo in lettere/xx). I suddetti importi saranno corrisposti nel rispetto di un massimale di spesa complessivo pari a Euro xxxxxxxxxxxxxxxx,xx (importo in lettere/xx).

10. Per le prestazioni relative al servizio di *Service Desk* sarà corrisposto un canone mensile fisso e un conguaglio annuale calcolato con le modalità indicate nella sezione “Modalità di Valorizzazione e Pagamento” della specifica scheda servizio. I suddetti importi saranno corrisposti nel rispetto di un massimale di spesa complessivo pari a Euro xxxxxxxxxxxxxxxx,xx (importo in lettere/xx).
11. Per le prestazioni relative al servizio di Organizzazione e Gestione del comprensorio di Villa Lucidi i corrispettivi saranno corrisposti sotto forma di canone mensile complessivo risultante dalla somma delle quote mensili dei sottoservizi attivi nel mese, calcolate come dodicesimi dei rispettivi forfait annuali. L'amministrazione si riserva di revocare uno o più dei sottoservizi sopra indicati mediante specifica comunicazione al fornitore.
- I suddetti importi saranno corrisposti nel rispetto di un massimale di spesa complessivo pari a Euro xxxxxxxxxxxxxxxx,xx (importo in lettere/xx).
12. Per le prestazioni relative al servizio di *Sviluppo siti Internet e Supporto alla Comunicazione* i corrispettivi saranno corrisposti con le seguenti modalità:
- a. Il pagamento del corrispettivo per il sottoservizio di gestione dei siti Internet/Intranet per l'Amministrazione Centrale sarà corrisposto in canoni mensili di valore pari a un dodicesimo del forfait annuale indicato dal fornitore in offerta economica, , pari a Euro xxxxxxxxxxxxxxxx,xx (importo in lettere/xx).
 - b. Il pagamento del corrispettivo per il sottoservizio di gestione dei siti Internet/Intranet per l'Amministrazione Territoriale sarà corrisposto in base al numero di siti USR effettivamente gestiti ed al valore forfetario annuale per sito USR indicato nell'offerta economica del fornitore, pari a Euro xxxxxxxxxxxxxxxx,xx (importo in lettere/xx). L'importo forfetario annuale complessivo sarà corrisposto mediante canoni mensili di valore pari a un dodicesimo dell'importo forfetario globale annuale, secondo le modalità specificate nella sezione “Valorizzazione pagamento del servizio” della scheda servizio specifica.

I suddetti importi saranno corrisposti nel rispetto di un massimale di spesa complessivo pari a Euro xxxxxxxxxxxxxxxx,xx (importo in lettere/xx).

13. Per le prestazioni relative al servizio di *Posta Elettronica* saranno corrisposti mensilmente gli importi maturati dal Fornitore in relazione alle caselle di posta effettivamente gestite nel rispetto di un massimale di spesa complessivo pari a Euro xxxxxxxxxxxxxxxx,xx (importo in lettere/xx).

14. Per le prestazioni relative al servizio di *Supporto alla Governance IT e ai Procedimenti Amministrativi* i corrispettivi saranno corrisposti con le seguenti modalità:

- a. per i sottoservizi *Supporto per la governance IT (SS1)*, *Supporto alle decisioni e ai procedimenti amministrativi(SS2)* e *Training on the job e trasferimento know-how(SS3)* saranno corrisposti gli importi maturati dal Fornitore in relazione alle attività effettivamente erogate nel periodo di riferimento secondo le regole definite nella sezione “Valorizzazione e pagamento del servizio” della specifica scheda servizio
- b. il pagamento dei corrispettivi dei sottoservizi di *Gestione MO&SDI* e *Gestione richieste di assistenza amministrativa* avverrà con canoni mensili di valore pari a un dodicesimo dei forfait annui dichiarati dal Fornitore in sede di offerta economica, pari, rispettivamente, a Euro xxxxxxxxxxxxxxxx,xx (importo in lettere/xx) e Euro xxxxxxxxxxxxxxxx,xx (importo in lettere/xx) adeguati ; i canoni saranno adeguati annualmente con i coefficienti di degressione indicati nella specifica scheda servizio; i canoni mensili saranno corrisposti a partire dall'avvio del servizio;

I suddetti importi saranno corrisposti nel rispetto di un massimale di spesa complessivo pari a Euro xxxxxxxxxxxxxxxx,xx (importo in lettere/xx).

25.2. CORRISPETTIVI DEI PROGETTI DI INNOVAZIONE

1. L'importo massimo complessivo delle prestazioni relative a Progetti di Innovazione di cui agli Art. 2 e Art. 30 così come indicato nel bando di gara è pari ad Euro xxxxxxxxxxxxxxxx,xx (importo in lettere/xx), IVA esclusa.

2. Per le prestazioni relative ai Progetti di Innovazione per i quali il fornitore ha presentato offerta tecnico-economica in fase di gara (progetto *PORTALE WEB ISTITUZIONALE E DEI SERVIZI ONLINE DEL MIUR - WebS* e progetto *ESAMI DI STATO - EdS*) saranno corrisposti al Fornitore gli importi indicati nell'offerta stessa; per ulteriori progetti di innovazione saranno corrisposti al Fornitore gli importi maturati in relazione alle attività effettivamente erogate per ogni Progetto di Innovazione approvato.
3. L'importo relativo ai Progetti di Innovazione potrà essere utilizzato anche per remunerare incrementi di volume delle altre prestazioni di cui all'art. 25.1 che dovessero concretizzarsi a fronte di mutate esigenze dei servizi erogati agli utenti.

25.3. TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) dichiara che, con riferimento alla gara che ha condotto all'aggiudicazione del presente Contratto, non ha posto in essere intese restrittive della concorrenza, vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101 e seguenti TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
 - d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

25.4. REVISIONE DEI COSTI

1. Trascorsi tre anni dalla Data di Decorrenza del Contratto, l'Amministrazione si riserva di sottoporre i corrispettivi di cui al Contratto ad attività di benchmarking da parte di un soggetto terzo. In tale ipotesi, l'Amministrazione provvederà a trasmettere tempestivamente al Fornitore gli elementi essenziali ai fini di detta attività di benchmarking. Il Fornitore si impegna sin d'ora a prestare la massima collaborazione ed a contribuire ai relativi costi nella misura della metà. Il Fornitore accetta sin d'ora eventuali revisioni dei corrispettivi contrattuali derivanti da detta attività; i risultati della revisione dei corrispettivi saranno sottoposti a valutazione tecnico-economica da parte DigitPA.
2. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono, in ogni caso, oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

Art. 26 FATTURAZIONE

1. Gli importi da fatturare sono calcolati sulla base delle modalità di valorizzazione e pagamento dei servizi indicate, per ogni servizio, nelle specifiche schede allegate al Capitolato Tecnico, e sulla base delle tariffe e dei prezzi formulati dal Fornitore in fase di offerta economica (Tabella C dell'Annesso 3 al Disciplinare di gara). Il fornitore consegnerà all'Amministrazione e al Monitore le rendicontazioni mensili il quindici di ogni mese successivo al periodo di riferimento.

2. Il Fornitore consegnerà le fatture relative alle prestazioni erogate in uno specifico periodo il giorno venticinque di ogni mese successivo al periodo di riferimento, in conformità con il processo descritto nel Capitolato Tecnico (rif. Cap. 15 - *Procedura di approvazione e fatturazione delle prestazioni*).
3. Ai fini del pagamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente Art. 25 (Corrispettivi), il Fornitore potrà emettere fatture mensili posticipate in relazione alle prestazioni erogate nel mese a cui la rendicontazione si riferisce e nel rispetto degli importi approvati in sede di Pianificazione dei Fabbisogni.
4. Le fatture e la documentazione allegata dovranno essere prodotte in un originale e due copie. In caso di RTI, ciascun componente emetterà distinta fattura per i servizi erogati a canone fisso nel periodo di riferimento. Tutte le fatture saranno raccolte e trasmesse all'Amministrazione a cura della mandataria e corredate da un riepilogo in formato elettronico la cui struttura sarà indicata dall'Amministrazione.
5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere a ciascun fornitore, con riferimento ad uno specifico periodo, una rendicontazione dettagliata relativa ad un singolo servizio, sottoservizio o progetto comprensiva dei volumi erogati e delle tariffe applicate nel periodo che è oggetto della richiesta. Per tale richiesta non verranno riconosciuti corrispettivi ulteriori né potranno essere previsti oneri o costi aggiuntivi a carico dell'Amministrazione.
6. Le fatture dovranno essere intestate al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Viale Trastevere 76/A, Roma, P. IVA 80185250588 e spedite per la liquidazione al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Ufficio II, Viale Trastevere 76/A, Roma e dovranno essere consegnate all'ufficio .
7. In caso di RTI, è facoltà dell'Amministrazione richiedere che le fatture delle prestazioni erogate siano prodotte da ogni singola società del RTI in relazione alle attività svolte da ciascuna di esse per ogni prestazione. In ogni caso in tutte le fatture dovrà essere specificato il periodo di riferimento delle prestazioni erogate a cui la fattura si riferisce, specificando il riferimento al Contratto di

ciascuna prestazione, i volumi di servizio erogati, le tariffe applicate e gli importi complessivi risultanti.

8. L'Amministrazione si riserva di effettuare verifiche sulle prestazioni e sui relativi importi fatturati dal Fornitore anche successivamente all'approvazione delle rendicontazioni di cui all'Art. 16 e/o alla liquidazione delle fatture. Qualora a fronte delle verifiche effettuate dall'Amministrazione si dovessero riscontrare differenze a favore dell'Amministrazione, il Fornitore provvederà ad effettuare adeguata Nota di Credito dell'importo indicato dall'Amministrazione. I risultati delle verifiche dell'Amministrazione saranno trasmesse al Fornitore in modo ufficiale.
9. Il Fornitore si conformerà, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, alle indicazioni operative da questa indicata in merito all'implementazione delle normative in merito alla fatturazione elettronica.

Art. 27 PAGAMENTI

1. L'Amministrazione provvederà a liquidare le fatture entro 60 (sessanta) giorni solari dalla data di stessa consegna delle stesse. Eventuali ritardi nella liquidazione daranno luogo ad una indennità di mora calcolata in base a quanto disciplinato dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. L'appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo nel pagamento dovuto qualora, questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
2. Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del contratto, il Fornitore comunica entro sette giorni dalla sottoscrizione del contratto gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
3. (Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari). Il Fornitore:
 - a. assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
 - b. si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 28 COMPENSAZIONI

1. E' facoltà dell'Amministrazione utilizzare fino ad un massimo del 40% di ciascuno dei corrispettivi di cui all'art. 25.1 e all'art. 25.2 per remunerare incrementi di volumi, che si dovessero rivelare necessari nell'esecuzione del presente Contratto, di uno o più servizi di cui all'art. 25.1 e/o per remunerare al Fornitore Progetti di Innovazione di cui all'art. 25.2. Le motivazioni di tali compensazioni saranno trasmesse al Fornitore dall'Amministrazione in modo ufficiale.

Art. 29 PENALI

1. In caso di **inosservanza dei livelli di servizio** specificati nella documentazione di cui all'Art. 1 per cause imputabili al Fornitore, l'Amministrazione applicherà le penali indicate nel presente Contratto e nella sezione "Penali" delle Schede Servizio (nonché nell'Allegato A2). In caso di malfunzionamenti o disservizi che comportino il mancato rispetto di due o più livelli di servizio, ai fini della determinazione dell'importo della penale sarà considerata la somma delle penali associate ad ogni singolo livello di servizio non rispettato.
2. In caso di **mancata rendicontazione di uno o più livelli di servizio** di cui all'Art. 16 - Rendicontazione delle prestazioni, ovvero in caso di ritardo della consegna della rendicontazione dei livelli di servizio (Rapporto Mensile dei Livelli di Servizio), ovvero dell'aggiornamento dello stesso in caso di incongruità rilevate dall'Amministrazione, sarà applicata una penale pari a 1.000,00 (mille) Euro per ogni livello di servizio non rendicontato per ogni decade o frazione di ritardo rispetto alla data di consegna prevista. In caso di incongruità tra quanto riportato nel documento cartaceo e nel documento MS Word, ovvero tra questi e quanto riportato nel documento MS Excel, si applicherà una penale pari a 1.000,00 (mille) Euro per ogni Rapporto Mensile dei Livelli di Servizio con incongruità.

3. In caso di **mancata o ritardata consegna del Rapporto Mensile delle Prestazioni Erogate** di cui all'Art. 16 ovvero dell'aggiornamento dello stesso in caso di incongruità rilevate dall'Amministrazione, sarà applicata una penale pari a 1.000,00 (mille) Euro per parametro non rendicontato per ogni decade o frazione di ritardo rispetto alla data di consegna prevista. In caso di incongruità tra quanto riportato nel documento cartaceo e nel documento MS Word, ovvero tra questi e quanto riportato nel documento MS Excel, si applicherà una penale pari a 1.000,00 (mille) Euro per ogni Rapporto di Lavoro con incongruità.
4. In caso di **mancato rispetto da parte del Fornitore dei tempi di consegna delle risposte alle richieste informative dell'Amministrazione** di cui all'Art. 20 - Dati dell'Amministrazione e Report e all'Art. 23 - Monitoraggio, l'Amministrazione applicherà una penale pari a 1.000,00 (mille) Euro per ogni decade o frazione di ritardo rispetto alla scadenza prevista.
5. In caso di **mancato rispetto da parte del Fornitore dei tempi di consegna dei Piani di Qualità e/o Template e/o Processi di Interazione Cliente-Fornitore** di cui al precedente Art. 17 - Piani di Qualità, ovvero in caso di mancato aggiornamento degli stessi a fronte delle osservazioni dell'Amministrazione entro 15 giorni solari dalla osservazione stessa, l'Amministrazione applicherà una penale pari a 5.000,00 (cinquemila) Euro per ogni decade o frazione di ritardo rispetto alla scadenza di consegna ovvero di aggiornamento prefissata per ciascun documento non consegnato (Piano di Qualità, Template, Processi di Interazione).
6. In caso di **mancato rispetto delle scadenze fissate nei piani di risoluzione dei Rilievi** effettuati dalla struttura incaricata del Monitoraggio di cui al precedente Art. 23, sarà applicata una penale pari a 2.000,00 (duemila) Euro per ogni decade o frazione di ritardo rispetto alle scadenze fissate.
7. In caso di **mancato rispetto dei tempi di consegna dei documenti** elencati nel paragrafo "Consegna di documenti riguardanti il servizio" di ciascuna scheda servizio indicata all'Art. 1, ovvero in caso di consegna di documenti non aventi i contenuti previsti ovvero con modalità e/o formati diversi da quelli previsti

sempre nei citati paragrafi, si applicherà, per ciascun documento non conforme, una penale pari a 1.000,00 (mille) Euro per ogni decade o frazione di ritardo rispetto alla scadenza prefissata.

8. Fermo restando quanto specificato ai precedenti commi in merito al mancato rispetto dei livelli di servizio e alla gestione delle non conformità rilevate circa il valore delle prestazioni erogate, in caso di **errori accertati dall'Amministrazione nelle rendicontazioni del Fornitore** in merito ai livelli di servizio, ai volumi, agli effort ed ai costi delle prestazioni erogate, l'Amministrazione applicherà una penale pari a 1.000,00 (mille) Euro per ogni errore rilevato.
9. In caso di **mancato miglioramento della soddisfazione degli utenti** di cui all'Art. 18 Rilevazione Soddisfazione Utenti di tutte le aree sulle quali è stato rilevato un degrado nella precedente rilevazione sarà applicata una penale pari a 3.000,00 (tremila) Euro.
10. In caso di **mancata o incompleta consegna dei dati elementari** e delle query delle diverse prestazioni contrattuali di cui all'Art. 16, sarà applicata una penale pari a 3.000,00 (tremila) Euro per ogni prestazione contrattuale per la quale la consegna non è stata fatta ovvero risulta incompleta, ovvero non conforme ai requisiti indicati nella documentazione di cui all'Art. 1; sarà inoltre applicata una penale pari a 1.000,00 Euro per ogni decade o frazione di ritardo tra la data prevista e la data effettiva di consegna di quanto previsto (dati elementari e query) completo e pienamente conforme ai requisiti indicati nella documentazione di cui all'Art. 1.
11. In caso di **mancato o incompleto aggiornamento del Sistema di Reporting (SGC-T)** sarà applicata una penale pari a 1.000,00 (duemila) Euro per ogni parametro non rendicontato; sarà inoltre applicata una penale pari a 1.000,00 Euro per ogni decade o frazione di ritardo tra la data prevista e la data effettiva di aggiornamento completo del Sistema di Reporting (SGC-T).
12. In caso di **ritardata consegna delle dichiarazioni e dell'ulteriore documentazione ufficiale richiesta dall'Amministrazione per lo svolgimento**

delle verifiche ed ispezioni dell'Amministrazione o di suoi delegati ai sensi dell'Art. 38 - Consensi, sarà applicata una penale pari a 5.000 Euro per ogni decade o frazione di ritardo rispetto alla scadenza indicata all'articolo citato. Qualora il Fornitore non fornisca le dichiarazioni e l'ulteriore documentazione ufficiale richiesta entro 3 mesi dalla richiesta dell'Amministrazione, questo sarà considerato inadempimento grave ai sensi del Contratto.

13. In relazione al calcolo delle penali relative a qualsiasi consegna che, seppur effettuata nelle date previste, risulti non accettabile dall'Amministrazione in quanto non conforme ai requisiti di qualità indicati all'Art. 16, comma 12, sarà considerato l'intervallo di tempo intercorrente tra la data prevista e quella di consegna del documento accettato dall'Amministrazione al netto dei tempi a carico dell'Amministrazione per lo svolgimento delle proprie verifiche e la comunicazione delle incongruità al Fornitore, indipendentemente dal numero di cicli di consegna-revisione tra Fornitore e Amministrazione per la produzione della versione finale accettata dall'Amministrazione. Tale precisazione si applica a tutte le consegne effettuate dal Fornitore nell'ambito del presente Contratto.
14. Le penali verranno applicate dall'Amministrazione a conclusione della specifica istruttoria, condotta con le modalità indicate nella sezione 11.4 del Capitolato Tecnico, ed in caso di dimostrazione delle responsabilità del Fornitore. Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dal rimuovere l'inadempimento stesso e non impedisce all'Amministrazione di agire in sede legale per il risarcimento dei danni subiti in seguito all'inadempimento
15. Fermo restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti comma, l'Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno e qualsiasi altro onere o spesa secondo quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
16. L'Amministrazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui al successivo Art. 41 senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario,

ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.

17. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al **10% del corrispettivo globale** di cui Art. 25, comma 1, l'Amministrazione ha facoltà, in qualunque momento, di risolvere di diritto il presente Contratto con le modalità di cui all'Art. 32, oltre il risarcimento di tutti i danni.
18. Si conviene, inoltre, che l'ammontare complessivo delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al **20% del corrispettivo globale** di cui all'Art. 25, comma 1.
19. Fermo restando quando indicato al precedente comma 18, a seguito dell'accertamento delle penali da parte dell'Amministrazione, il Fornitore produrrà una nota di credito per ogni penale che gli sarà riconosciuta. Nella causale di ogni nota di credito dovranno essere indicati i dettagli dell'evento cui la penale si riferisce.

Art. 30 GESTIONE DEI PROGETTI DI INNOVAZIONE

1. La richiesta ed approvazione di Progetti di Innovazione di cui all'Art. 2 è compito esclusivo dell'Amministrazione.
2. Condizione necessaria per l'attivazione dei Progetti di Innovazione è la loro non inclusione nelle prestazioni contrattuali già definite (es. aumenti di volume di una o più prestazioni contrattuali non sono da considerarsi come Progetti di Innovazione). Non rientrano inoltre nei Progetti di Innovazione tutte le attività, prestazioni, forniture e altri oneri conseguenti a scelte autonome del Fornitore per la gestione della tecnologia e delle infrastrutture utilizzate per l'erogazione dei servizi oggetto del presente Contratto, ovvero conseguenti ad aumenti dei volumi dei servizi oggetto del presente Contratto eccedenti le stime iniziali dell'Amministrazione: non sono quindi da considerarsi Progetti di Innovazione gli adeguamenti della tecnologia, delle infrastrutture utilizzate e gestite dal Fornitore non conseguenti a variazioni delle Politiche della Tecnologia o di Sicurezza da parte dell'Amministrazione nonché tutte le ulteriori prestazioni ed

oneri del Fornitore per l'erogazione dei servizi contrattuali conseguenti a variazioni dei volumi di servizio richiesti.

3. Le modalità di attivazione e gestione di dei Progetti di Innovazione sono dettagliate nella sezione 2.2 del capitolato tecnico.
4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di attivare il servizio di monitoraggio di cui all'Art. 23 anche sui Progetti di Innovazione. In caso di attivazione del servizio di monitoraggio il Fornitore è obbligato all'integrale rispetto delle obbligazioni di cui all'Art. 23. In ogni caso si applicano ai Progetti di Innovazione tutte le obbligazioni di carattere generale definite nel presente Contratto.
5. Le attività relative alla realizzazione dei Progetti di Innovazione dovranno essere rendicontate con le modalità indicate all'Art. 16.
6. Le modalità di fatturazione dei Progetti di Innovazione sono le stesse delle altre prestazioni contrattuali indicate all'Art. 26; in particolare le prestazioni costituenti i Progetti di Innovazione saranno fatturate con le stesse modalità delle prestazioni contrattuali costituenti i Progetti di Innovazione stessi (es. sviluppo sw, formazione e addestramento, ecc.) salvo diversi accordi definiti con l'Amministrazione in fase di approvazione della relativa proposta tecnico-economica.
7. Le modalità di pagamento dei Progetti di Innovazione sono le stesse delle altre prestazioni contrattuali indicate all'Art. 27.
8. Non sono previsti oneri per l'Amministrazione nei confronti del Fornitore per tutte le attività di progettazione e riesame delle proposte tecnico-economiche e dell'ulteriore documentazione prodotta dal Fornitore per la definizione dei Progetti di Innovazione. Tale assenza di oneri per l'Amministrazione si applica anche in caso di mancata approvazione dei Progetti di Innovazione.
9. A fronte dell'attivazione di qualsiasi Servizio Accessorio il Fornitore dovrà inoltre produrre i Piani di Qualità, Template e Processi di Interazione in conformità quanto indicato all'Art. 17.

Art. 31 PROCEDURA DI COLLAUDO E ACCETTAZIONE

1. L'accettazione dei prodotti da parte dell'Amministrazione avverrà al positivo completamento dell'esecuzione del test di sistema (collaudo). L'Amministrazione attraverso le operazioni di collaudo accerterà la rispondenza alle specifiche tecniche e funzionali degli interventi previsti nell'ambito del Servizio "Sviluppo e Manutenzione Evolutiva del Software".
2. L'esecuzione delle attività di collaudo deve essere condotta sotto la responsabilità del Fornitore, in base ai piani di collaudo da esso predisposti ed approvati dall'Amministrazione, per dimostrare che il sistema realizzato soddisfa i requisiti impliciti o espliciti: l'Amministrazione può richiedere la partecipazione di proprio personale supportato eventualmente da quello del Monitore, ovvero si riserva la facoltà di verificare, posteriormente allo svolgimento delle attività, i risultati delle stesse sulla base della documentazione predisposta dal Fornitore secondo quanto specificato nel Capitolato.
3. L'Amministrazione ha facoltà di richiedere un'ulteriore fase di prove di pre-esercizio da condursi senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. L'attività sarà eseguita dopo l'accettazione del prodotto e pertanto l'esito di queste prove non sarà vincolante ai fini dell'accettazione stessa, ma sarà volta al contenimento dei rischi della fase di messa in esercizio. L'Amministrazione dovrà richiedere al Fornitore, ovvero il Fornitore avrà facoltà di proporre, l'esecuzione di tali attività nella fase di definizione dei requisiti o, successivamente, ma comunque non oltre 30 giorni prima della data prevista di inizio del collaudo. La numerosità e la dislocazione degli uffici e del personale coinvolto sarà specificata dall'Amministrazione.
4. Tutte le attività non indicate esplicitamente a carico dell'Amministrazione, sono da considerarsi integralmente a carico del Fornitore e remunerate nell'ambito dei corrispettivi del Servizio "Sviluppo e Manutenzione Evolutiva del Software" senza ulteriori oneri per l'Amministrazione.
5. La descrizione della procedura di collaudo è riportata nell'omonimo paragrafo del Capitolato.

6. Il collaudo si intenderà favorevolmente concluso quando il 100% dei casi di prova descritti nel documento “Procedure di test di Accettazione” (allegato al Piano di collaudo, rif. paragrafo “TEST DI ACCETTAZIONE O DI SISTEMA (COLLAUDO)” della scheda servizio Sviluppo e Manutenzione Evolutiva del Software) sarà stato eseguito ottenendo i risultati previsti. Il collaudo dovrà essere completato in ogni caso entro la data prevista di consegna del software sviluppato. Se tali condizioni non saranno soddisfatte, il software sviluppato non potrà essere consegnato all'Amministrazione e gli eventuali ritardi saranno considerati validi ai fini dell'applicazione delle penali relative al mancato superamento del collaudo.
7. In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà porre rimedio, con oneri a proprio carico, ai vizi e difetti rilevati in fase di collaudo entro un massimo di 30 (trenta) giorni solari successivi alla data di consegna della Relazione di Collaudo, ripresentando il prodotto per un secondo collaudo da avviare entro tale scadenza. Qualora il secondo collaudo risulti negativo, l'Amministrazione, valutata la natura e l'entità delle anomalie riscontrate, potrà, a propria discrezione:
- concedere, ferma restando l'applicazione delle relative penali, un ulteriore ultimo termine, non superiore ai trenta giorni lavorativi, per la rimozione dei vizi e difetti riscontrati nel secondo collaudo;
 - accettare parzialmente singole parti delle procedure sottoposte a collaudo, riconoscendo il corrispettivo solo per tali parti;
 - affidare l'esecuzione a terzi, in danno del Fornitore, limitatamente al raggiungimento dell'obiettivo oggetto dell'inadempimento, fermo restando il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti dall'Amministrazione.

Art. 32 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

32.1. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO GRAVE

1. Qualora una delle Parti si renda responsabile di un inadempimento grave ad uno degli obblighi su di essa gravanti ai sensi del Contratto, la parte non inadempiente avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454, cod. civ., inviando un'apposita comunicazione scritta recante l'espreso invito ad adempiere entro e non oltre i novanta giorni successivi alla data di ricezione della detta comunicazione. Nel caso in cui la parte inadempiente non ponga rimedio nel termine previsto, il Contratto si intenderà risolto di diritto.
2. Per le condizioni e le modalità di risoluzione per grave inadempimento le Parti si atterranno a quanto riportato nel decreto legislativo n. 163/2006, con particolare riferimento all'Art. 136 e articoli collegati.

32.2. RISOLUZIONE PER DISSERVIZI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., l'Amministrazione avrà il diritto di richiedere la risoluzione del Contratto mediante invio di una comunicazione scritta al Fornitore in cui dichiara di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, nel caso in cui il Fornitore si renda inadempiente ad una qualsiasi delle obbligazioni indicate nella sezione *11.5 – Criteri di escalation* del Capitolato Tecnico.
2. L'Amministrazione avrà inoltre il diritto di richiedere la risoluzione del contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il valore previsto dall'Art. 29, comma 17, che precede.
3. La risoluzione avverrà di diritto con effetto dal momento della ricezione della detta comunicazione da parte del Fornitore.
4. La risoluzione per disservizio potrà essere anche parziale, qualora i disservizi risultino riconducibili in modo specifico a particolari deficienze del Fornitore nell'erogazione di uno o più servizi previsti dal presente Contratto.

32.3. ALTRE CONDIZIONI DI RISOLUZIONE

1. Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 32.1, l'Amministrazione avrà il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e con le modalità descritte nel medesimo articolo, nei seguenti casi:
- cessione del Contratto a Terzi da parte del Fornitore in violazione delle procedure all'uopo previste;
 - violazioni da parte del Fornitore delle obbligazioni assunte relativamente ai diritti sul software applicativo utilizzato dall'Amministrazione di cui all'Art. 20, alla proprietà delle informazioni e alle problematiche circa la riservatezza e la sicurezza di cui all'Art. 36 e all'Art. 11;
 - acquisizione totale o parziale del Fornitore, o, nel caso di RTI, di una o più Società costituenti il RTI, da parte di un'altra persona o entità;
 - perdita della certificazione ISO 9000:2000;
 - mancato rispetto del ripristino seguente ad un disastro entro il limite temporale indicato nell'Art. 22;
 - qualora il Fornitore incorra in una procedura di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altra procedura concorsuale che pregiudichi la puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali;
 - qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex. Art. 444 c.p.p., per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - mancato rispetto del ripristino seguente ad un evento di Forza Maggiore subito dal Fornitore entro il limite temporale indicato nell'Art. 22 ; qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore, in

sede di partecipazione alla gara, ai sensi degli articoli 46 e 47 D.P.R. 445/2000;

- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escuse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del Contratto, ai sensi del successivo articolo 42;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione, ai sensi del precedente articolo 20.

32.4. CONDIZIONE RISOLUTIVA – D. LGS. N. 231/2001

1. Il Contratto è risolutivamente condizionato all'accertamento negativo dell'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, nonché all'accertamento del mancato possesso o della mancata messa in opera del modello organizzativo contemplato dalla citata normativa.

32.5. ADEMPIMENTI DEL FORNITORE SUCCESSIVI AD UNA CAUSA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Successivamente al verificarsi di una causa di risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli che precedono, il Fornitore è in ogni caso tenuto al rispetto degli obblighi di Trasferimento di cui all'articolo 9 del presente Contratto.

Art. 33 RECESSO

1. L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, comunicandolo al Fornitore con lettera raccomandata A.R. con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari:
 - I. a fronte di motivate ragioni di interesse pubblico;

- II. qualora sia stato depositato contro il Fornitore (in caso di RTI sia la mandataria che una delle mandanti) un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga il fallimento, lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento od il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- III. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dal bando di gara, dal disciplinare e dai relativi annessi alla prescritti dalla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- IV. qualora si verificano mutamenti normativi e/o regolamentari relativi ai compiti e/o competenze e/o attribuzioni dell'Amministrazione.
3. In caso di recesso dell'Amministrazione, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di Contratto, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo relativo ai residui interventi già attivati dall'Amministrazione. Tale indennizzo è applicabile esclusivamente in caso di recesso dell'Amministrazione ai sensi del punto III di cui al precedente comma.
4. Il Fornitore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
5. In caso di recesso dell'Amministrazione, il Fornitore sarà tenuto al rispetto degli obblighi di Trasferimento di cui all'Art. 9.

Art. 34 CESSIONE DEL CONTRATTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL

CREDITO

1. È fatto divieto a ciascuna delle Parti di cedere il presente Contratto, salvo il consenso scritto dell'altra Parte.
2. Stante le condizioni di cui al comma 1, il cessionario subentrerà alla Parte cedente in tutti i diritti e obblighi derivanti dal Contratto.

3. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006.
- 4.. Il Fornitore non può cedere i crediti derivanti dal Contratto.
5. E' fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Art. 35 RISERVATEZZA (D. LGS. 196/2003)

35.1. DEFINIZIONI

1. Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (nel seguito “Codice”) garantisce che il trattamento dei dati personali, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali (art. 2 del Codice); garantisce, inoltre, che vengano previsti e applicati adeguati livelli di tutela e di sicurezza. Tali garanzie vanno applicate relativamente a persone fisiche, persone giuridiche, enti od associazioni.
2. Ai fini del Codice, per “trattamento” si intende, “qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca di dati” (art. 4, comma 1, lett.a); per “dato personale” si intende, “qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente,

mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale” (art. 4, comma 1, lett.b); i dati che la Legge qualifica come “sensibili” sono quelli idonei a rilevare “l’origine razziale od etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale” (art. 1, comma 1, lett.d); infine sono definiti come “ giudiziari” “ i dati personali idonei a rilevare provvedimenti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale” (art. 4, comma 1, lett.e).

35.2. NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

1. Al fine di attuare quanto dispone il Codice, e considerando il Fornitore dotato dell'esperienza, dell'affidabilità, delle capacità e delle strutture richieste della Legge per assolvere alla funzione di Responsabile del trattamento dei Dati personali ed idonee a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei Dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, l’Amministrazione, Titolare del trattamento dei Dati (di seguito: il "Titolare"), nomina il Fornitore, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 29 del Codice, “Responsabile del trattamento” dei dati personali che saranno oggetto di trattamento, operato dal Titolare, ai sensi della Legge, con riferimento alle sole operazioni di trattamento e ai soli Dati che il Responsabile sarà chiamato a trattare in relazione all'esecuzione del Contratto, e ciò nel rispetto delle prescrizioni del Codice.
2. In via meramente esemplificativa dei compiti affidati al Responsabile del Trattamento, si richiama l’attenzione sulla necessità di:
 - I. procedere al trattamento attenendosi alle vigenti disposizioni in materia ed alle indicazioni relative alle modalità del trattamento impartite dal

- Titolare per il tramite del Contratto, dei relativi Allegati e di ogni altra istruzione formulata per lo svolgimento delle attività di cui al Contratto stesso, in conformità al tipo di trattamenti richiesto;
- II. fornire al Titolare tutte le informazioni necessarie per redigere la notificazione all'Autorità Garante, nonché le eventuali successive modifiche;
 - III. sottoscrivere, se necessario e relativamente ai trattamenti a cui il Fornitore è preposto, le notificazioni e le eventuali richieste di autorizzazione per il trattamento di dati sensibili e consentire al Titolare le verifiche periodiche da quest'ultime ritenute opportune;
 - IV. stilare un rapporto semestrale sullo svolgimento dei trattamenti a cui si è preposti e consentire al Titolare le verifiche periodiche da quest'ultimo ritenute opportune;
 - V. stabilire modalità e procedure, in accordo con le istituzioni impartite, per l'accesso degli Incaricati del trattamento ai dati personali registrati in archivi/banche dati di competenza del Fornitore;
 - VI. sovrintendere agli Incaricati del trattamento – tali essendo da designare tutti coloro che, anche presso soggetti terzi di cui il Fornitore si avvalga, compiano operazioni di trattamento dei dati personali oggetto del Servizio – ed in particolare conferire loro, per iscritto, l'incarico di compiere le operazioni del trattamento, istruirli sulle modalità di elaborazione dei dati ai quali hanno accesso e vigilare sugli stessi;
 - VII. tenere riservate, a tempo indeterminato, tutte le informazioni relative ai dati di cui viene in qualsiasi modo a conoscenza durante il trattamento;
 - VIII. fornire al Titolare tutte le informazioni necessarie per dare riscontro alle richieste dell'interessato in base all'art. 7 del Codice, nonché per adempiere ogni altro obbligo derivante dalla normativa in tema riservatezza e da provvedimenti dell'Autorità Garante;
 - IX. applicare quanto previsto dal Titolo V° e dall'Allegato B del Codice, recante il “Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di

sicurezza” ed ogni eventuale ulteriore misura disposta dal Titolare nel Contratto, nei suoi allegati e/o in successive indicazioni contemplate nel Contratto;

- X. trattare i Dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto della normativa dettata in materia di privacy e nei limiti del trattamento effettuato dal Titolare.
- XI. custodire i Dati.
- XII. effettuare le sole operazioni di trattamento necessarie all'esecuzione del Contratto, quali Conservazione ed Elaborazione. In particolare, il Responsabile dovrà effettuare le menzionate operazioni di trattamento in conformità alle finalità del trattamento operato dal Titolare. Inoltre, il Responsabile non potrà effettuare alcuna operazione di trattamento diversa da quelle menzionate, mentre il Titolare terrà indenne il Responsabile da ogni responsabilità connessa ad operazioni di trattamento di esclusiva competenza del Titolare. In particolare, il Responsabile non sarà responsabile in ordine alla raccolta dei Dati e agli obblighi connessi (per es., raccolta del consenso degli Interessati), nonché alla pertinenza ed esattezza dei Dati. Il Titolare sarà pertanto responsabile in ordine ad ogni contestazione da chiunque sollevata a tale proposito.
- XIII. attenersi, nell'esecuzione dell'incarico conferito con il Contratto, alle istruzioni impartite dal Titolare nel presente punto, così come integrato da quanto previsto nel Contratto. Il Responsabile non risponderà di eventuali violazioni derivanti da istruzioni incomplete o errate impartite dal Titolare, che pertanto lo terrà indenne da qualsiasi pretesa conseguente o connessa.
- XIV. consentire al Titolare l'esercizio del potere di controllo fornendo tutte le informazioni da questi richieste e tutti i necessari consensi e autorizzazioni ad effettuare, direttamente o tramite Terzi incaricati dal Titolare, visite ispettive e prove di penetrazione e individuazione di

vulnerabilità sui sistemi, anche di proprietà del Fornitore, utilizzati per l'erogazione dei servizi del presente Contratto

- XV. adottare le misure individuate dall'Allegato B della Legge con le integrazioni operate dal Titolare intese a consentire all'Interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dalla Legge, ed agevolare detto esercizio, nei limiti della propria sfera di competenza, così come risulta individuata nel Contratto. Evadere senza ritardo, su richiesta del Titolare, le eventuali richieste avanzate dagli Interessati, sempre nei limiti dell'ambito di operatività funzionale del Responsabile.
- XVI. assicurare in generale il rispetto delle prescrizioni del Garante, nei limiti della sfera di competenza del Responsabile.
- XVII. disporre e curare la concreta attuazione del sistema di protezione e sicurezza dei Dati personali, secondo le istruzioni individuate dall'Allegato B della Legge e quelle impartite dal Titolare. In particolare, il Responsabile dovrà curare l'adozione delle misure di sicurezza fisiche e logiche in conformità alla Legge.
- XVIII. per quanto concerne la sicurezza fisica e logica, adeguare il sistema di protezione e sicurezza alle future norme legislative e/o regolamentari in materia di sicurezza. Qualora detto adeguamento dovesse comportare la necessità di ulteriori istruzioni da parte del Titolare, ad integrazione e/o modifica di quelle impartite, il Titolare concorderà le stesse con il Responsabile, al fine di assicurare il corretto espletamento delle prestazioni.
- XIX. supportare il Titolare nella predisposizione e/o aggiornamento del Documento Programmatico della Sicurezza in relazione alle evoluzioni normative, tecniche o di processo per la gestione della sicurezza.
- XX. aggiornare con cadenza almeno annuale, entro il 31 Marzo di ogni anno, i seguenti documenti: DPS, piano di attuazione delle politiche di sicurezza (rif. par. "attuazione delle politiche di sicurezza" del Capitolato) e analisi dei rischi. Quest'ultimo documento dovrà, tra le altre cose, includere la

mappa aggiornata di allocazione, rispetto alla struttura logica e fisica dei sistemi di gestione, delle informazioni personali e sensibili all'interno del Sistema Informativo dell'Amministrazione. I predetti documenti dovranno essere consegnati al Titolare e al Direttore Lavori.

- XXI. il Responsabile non potrà adottare autonome decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. In caso di necessità ed urgenza, il Responsabile dovrà informare al più presto il Titolare, affinché quest'ultimo possa prendere le opportune decisioni. In ogni caso, qualora istruzioni del Titolare, modifiche legislative e/o regolamentari nonché prescrizioni del Garante comportino costi e/o attività aggiuntive a carico del Responsabile, i relativi oneri saranno di competenza del Titolare.
- XXII. la presente nomina di Fornitore quale Responsabile del trattamento operato dall'Amministrazione - nei limiti dei compiti affidati dall'Amministrazione al Fornitore in virtù del Contratto - ha efficacia per tutta (e solo per) la durata del Contratto tra le Parti.
- XXIII. fatte salve le attività e gli interventi richiesti al Fornitore in relazione all'evoluzione della normativa in merito alla riservatezza e protezione dei dati, tutte le attività del Fornitore di cui al presente articolo sono da ritenersi ricomprese negli oneri delle prestazioni di cui al presente Contratto; per tali attività non saranno pertanto riconosciuti al Fornitore corrispettivi ulteriori.
3. In aggiunta a quanto sopra descritto, il Fornitore è tenuto ad avvisare immediatamente il Titolare di ogni richiesta, ordine ovvero attività di controllo da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o dell'Autorità Giudiziaria ai sensi degli articoli 157 e seguenti del Codice.

Art. 36 OBBLIGATORIETÀ DEL CONTRATTO

1. Il presente Contratto vincola le Parti ed i loro successori o aventi causa a qualsiasi titolo.

2. Il presente Contratto, mentre per il Fornitore è vincolante fin dalla Data di Stipula, avrà efficacia nei riguardi dell'Amministrazione solo dopo la comunicazione dell'avvenuta registrazione presso gli organi competenti.

Art. 37 GARANZIE SUL SOFTWARE E SULL'HARDWARE

37.1. GARANZIA SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE

1. Per i prodotti rilasciati a seguito di attività di sviluppo software e per gli aggiornamenti di applicazioni esistenti conseguenti ad attività di manutenzione pianificabile, nonché per ogni intervento di manutenzione software (con l'esclusione degli interventi, cosiddetti interni, di manutenzione preventiva) varrà un periodo di garanzia di 36 mesi per il software sviluppato entro i primi 2 anni di vigenza contrattuale, di 24 mesi per il software sviluppato il terzo anno, di 12 mesi per il software sviluppato il quarto anno. Per il software sviluppato e positivamente collaudato nel corso dell'ultimo anno di vigenza del contratto non varrà nessun periodo di garanzia, ma sarà applicata la riduzione tariffaria indicata nella sezione *9.1 - VALORIZZAZIONE SERVIZIO* della Scheda Servizio.
2. Nel caso in cui l'Amministrazione richieda l'avvio in esercizio di componenti del sistema prima del completamento dello stesso, per queste componenti la garanzia decorrerà a partire dalla data di avvio in esercizio.

37.2. VIRUS

1. Ogni Parte si adopererà, secondo le procedure e gli usi commerciali applicabili, per proteggere ogni software fornito o messo a disposizione dall'altra Parte ai sensi del Contratto, al fine di evitare l'introduzione di "virus" o di altro software ovvero componenti di hardware che mirino a (i) permettere l'accesso o l'uso del software dell'altra Parte da parte di Terzi non autorizzati (ii) a mettere fuori servizio o danneggiare, cancellare o ritardare l'accesso al software o ai dati dell'altra Parte o (iii) eseguire altre simili azioni.

37.3. DISABILITAZIONE DI CODICI

1. Il Fornitore non inserirà all'interno del Software, senza informare l'Amministrazione, alcun codice o altri dispositivi che potrebbero aver l'effetto di disabilitare, danneggiare, cancellare, ritardare o comunque arrestare tutto o parte dei servizi oggetto del Contratto o dell'hardware, del Software o dei Dati adoperati nell'esecuzione dei servizi.

37.4. TRASFERIMENTO DI GARANZIE ED INDENNITÀ

1. Fermo restando quanto disposto all'Art. 19, il Fornitore si impegna a trasferire o a far trasferire all'Amministrazione, previo consenso del relativo fornitore terzo, ogni diritto derivante dalle garanzie relative a beni o servizi utilizzati da Fornitore o acquistati dal Fornitore per conto dell'Amministrazione nell'ambito del Contratto e da quest'ultima utilizzati. Qualora il fornitore terzo rifiutasse tale consenso, Amministrazione e Fornitore concorderanno sulle iniziative da intraprendere, ivi inclusa l'eventualità di acquistare comunque beni o servizi senza che avvenga alcun trasferimento di garanzia.
2. Qualora dovesse sorgere un problema relativo a beni o servizi coperti dalle garanzie trasferite all'Amministrazione, il Fornitore avviserà il fornitore terzo e fungerà da punto di contatto per lo stesso, verificando che egli agisca in conformità alla garanzia prestata. Nel caso in cui la garanzia non fosse stata trasferita, il Fornitore farà valere la stessa in nome e per conto dell'Amministrazione a fronte di espressa richiesta di quest'ultima, restando inteso che l'Amministrazione sosterrà tutti i costi delle iniziative che saranno definite per sanare i problemi rilevati.

Art. 38 CONSENSI

1. Il Fornitore coopererà con l'Amministrazione e l'assisterà nell'ottenimento del consenso di Terzi coinvolti nelle attività connesse all'erogazione dei servizi previsti contrattualmente; l'Amministrazione provvederà a pagare ogni somma

dovuta per ottenere tali consensi. L'Amministrazione fornirà al Fornitore prova scritta del ricevimento del consenso da parte di Terzi. In caso di mancato ottenimento del consenso il Fornitore determinerà ed adotterà, fino all'ottenimento, e previo consenso scritto dell'Amministrazione, le metodologie alternative necessarie e sufficienti per fornire i Servizi oggetto del Contratto. In mancanza di tale consenso le Parti si impegnano a concordare per iscritto ogni modifica al Contratto ritenuta opportuna relativa ai servizi, i livelli di servizio, alle spese del Fornitore o altro. Inoltre, Fornitore e Amministrazione si impegnano, su richiesta dell'altra Parte, a sottoscrivere e consegnare qualsiasi atto o documento necessario al fine di comprovare o effettuare le operazioni descritte nel presente Articolo.

2. Il Fornitore con la stipula del presente atto autorizza preventivamente l'Amministrazione e suoi delegati ad effettuare tutte le verifiche e le ispezioni necessarie in merito all'erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto (ivi inclusa la gestione della sicurezza delle informazioni), anche mediante accesso, fisico o da remoto, ai propri locali e sistemi (inclusi i sistemi di contabilità industriale e le registrazioni del personale) nonché ai sistemi gestiti per conto dell'Amministrazione.
3. Il Fornitore acconsente inoltre a produrre tutte le dichiarazioni e altra documentazione ufficiale (es. liberatorie per attività di ethical hacking/penetration test sui sistemi di proprietà del Fornitore) che dovesse rendersi necessaria per consentire all'Amministrazione e suoi delegati lo svolgimento delle verifiche e ispezioni sopra indicate. Il Fornitore si impegna a garantire la produzione di tali dichiarazioni e altra documentazione ufficiale entro 15 giorni solari da ogni richiesta dell'Amministrazione.
4. Il Fornitore fornirà tutto il supporto e le informazioni necessarie al corretto e completo svolgimento di dette verifiche ed ispezioni senza per questo aver nulla a pretendere dall'Amministrazione.

Art. 39 SICUREZZA SUL LAVORO

1. Qualora, per l'espletamento delle attività relative all'oggetto contrattuale, il personale di una delle parti dovesse frequentare i locali dell'altra parte, si applicheranno le disposizioni di legge in vigore in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare di quanto previsto dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le parti si impegnano a fornirsi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'altra parte e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Le parti si impegnano a fornirsi le informazioni sull'organizzazione per la sicurezza e l'igiene del lavoro e copia del documento della sicurezza di cui al d. lgs. n. 81/2008.
3. Le parti si impegnano a fornirsi tempestivamente di tutti gli elementi di informazione necessari allo svolgimento dell'attività di cooperazione e di coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono esposti i lavoratori, di cui al d. lgs. n. 81/2008.
4. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto del Fornitore che di terzi, conseguenti al mancato rispetto, da parte del Fornitore medesimo, di quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo.

Art. 40 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore le spese relative al presente atto, ad eccezione di quelle che per legge dovranno far carico all'Amministrazione. A tal fine il Fornitore dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 conseguentemente al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 41 CAUZIONE

1. La cauzione, di cui alle premesse, s'intende prestata dal Fornitore a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente

Contratto. Tale cauzione sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale secondo quanto stabilito dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, previa deduzione di crediti dell'Amministrazione verso il Fornitore. La rimanente quota parte della cauzione verrà svincolata, su richiesta del Fornitore e previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione verso il Fornitore stesso, al momento in cui tutte le obbligazioni contrattuali saranno state adempiute, dietro dichiarazione resa dal rappresentante legale del Fornitore nelle forme di cui all'articolo 47 del D.P.R. 445/00 di assolvimento degli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.

2. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
3. La cauzione prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.
4. L'Amministrazione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
5. L'Amministrazione ha diritto di valersi direttamente della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente Contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
6. Ogni qualvolta la garanzia, determinata per ogni anno contrattuale in base a quanto disposto all'art. 113, comma 3 del Codice dei contratti pubblici, dovesse ridursi di un ammontare superiore al 20% (venti per cento), per effetto di quanto disposto all'Art. 29 comma 16, il Fornitore provvederà al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta inviata

dall'Amministrazione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, l'Amministrazione potrà risolvere il Contratto e procedere all'esecuzione in danno, fermi restando i diritti al risarcimento di ogni eventuale maggior danno e delle spese.

7. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 42 DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZE ASSICURATIVE

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore ha prodotto polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati agli Annessi 7A e 7B del disciplinare di gara
3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.

Art. 43 SEDE E DOMICILIO LEGALE

1. Il Fornitore, a tutti gli effetti del presente atto ed ai fini della competenza giurisdizionale, elegge domicilio legale presso l'ufficio di CITTA', sito in [INDIRIZZO].

Art. 44 CONTROVERSIE

1. Nel caso dovessero insorgere controversie durante l'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto queste saranno gestite nell'ambito del Comitato per la Gestione del Contratto di cui al paragrafo "Organizzazione per la gestione del Contratto" del Capitolato.
2. In caso di fallimento delle iniziative di risoluzione delle controversie nell'ambito del Comitato per la Gestione del Contratto, queste saranno deferite al giudice competente. Ai sensi dell'art. 241 D.Lgs. n. 163/2006, è esclusa la competenza arbitrale.
3. Le Parti concordano che, ai sensi dell'Art. 47 del codice civile e dell'Art. 30 del codice di procedura civile, il Foro competente per qualsiasi controversia, relativa al presente atto, è quello di Roma.

Art. 45 NUMERO DEGLI ORIGINALI

1. Il presente atto è redatto in tre copie, delle quali una per l'Amministrazione, una per il Fornitore e una da utilizzare ai fini della registrazione.

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 5 – Estensione della fornitura;

Art. 7 – Subappalto;

Art. 8 - Subentro e Avviamento

Art. 9 – Attività di chiusura del Contratto;

Art. 13 – Obblighi ed adempimenti del Fornitore;

Art. 16 – Livelli di servizio;

Art. 17 – Rendicontazione delle prestazioni;

Art. 18 – Piani di Qualità;

Art. 20 – Diritti di proprietà;

Art. 24 – Monitoraggio;

Art. 26 – Corrispettivi;

Art. 30 – Penali;

Art. 33 – Risoluzione del Contratto;

Art. 34 – Recesso;

Art. 35 – Cessione del Contratto – Divieto di cessione del credito;

Art. 42 – Cauzione;

Art. 43 – Danni, responsabilità civile e polizze assicurative;

Art. 45 – Controversie

Richiesto io, Dott. Andrea Fioravanti Ufficiale Rogante delegato alla stipulazione delle convenzioni presso l'Amministrazione, ho ricevuto e pubblicato il Contratto mediante lettura a voce chiara ed intelligibile alle Parti contraenti, le quali prima di sottoscrivere anche in margine a ciascun foglio hanno, da me interpellate, dichiarato essere l'atto conforme alla loro volontà.

Il presente atto scritto da persona di mia fiducia consta di numero
..... pagine di carta resa legale con numero
..... facciate interamente scritte e numero

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Gara per l'affidamento in due lotti dei servizi di sviluppo e gestione del sistema informativo

..... righe nella presente facciata escluse le sottoscrizioni e l'allegato A
Roma, li _____

Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Il Fornitore

Il Dirigente

Il legale rappresentante

_____ -

“APPENDICE A”

LOTTO 1

[NOTA:LE PREVISIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE APPENDICE SARANNO IMPLEMENTATE NEL CONTRATTO RELATIVO AL LOTTO 1, MENTRE QUELLE RELATIVE ALL'ALTRO LOTTO FORMERANNO PARTE DEL RELATIVO CONTRATTO]

TRA

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Direzione Generale per gli Studi e la Programmazione e per il Sistema Informativo (C.F. 80185250588) che, nel contesto del presente atto, è indicato più brevemente con la parola “Amministrazione” o anche “MIUR”;

E

il xx, che, nel contesto del presente atto, è indicato più brevemente con la parola “Fornitore”.

PREMESSO

- che l'Amministrazione ha predisposto gli atti relativi ad una gara in ambito europeo per l'affidamento, in due lotti, dei servizi per la gestione e lo sviluppo del proprio sistema informativo e per la gestione del comprensorio di Villa Lucidi situato nel comune di Monte Porzio Catone;
- che il bando di gara è stato pubblicato sul supplemento alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee in data xxxxxxxxxxxx nr. xxxxxxxx e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data xxxxxxxxxxxx nr. xxx - foglio delle inserzioni - parte seconda;
- che il Fornitore ha presentato nei termini prescritti dal bando citato istanza di partecipazione alla gara;

- che la Commissione giudicatrice della gara sopra citata, costituita dall'Amministrazione con l'incarico di procedere alla individuazione della offerta economicamente più vantaggiosa tra quelle pervenute, tenuto conto dei criteri e parametri indicati nel bando di gara, nel disciplinare e nei relativi annessi, in data xxxxxxxxx ha concluso i propri lavori proponendo l'aggiudicazione al Fornitore del Lotto 1, avente ad oggetto le seguenti prestazioni:
- che tale società, con provvedimento del Direttore Generale, in data xxxxxxxxxxxx è stata dichiarata aggiudicataria del lotto di cui sopra;
- che, in data odierna, l'Amministrazione ed il Fornitore hanno stipulato il Contratto concernente l'erogazione delle prestazioni che formano oggetto del Lotto 1, in conformità a quanto previsto alla documentazione di gara (di seguito, il "Contratto");
- che il Contratto, i suoi allegati e la documentazione ivi contemplata devono intendersi in questa sede integralmente richiamati e vincolanti in ogni loro parte;
- che, con la presente "Appendice A", le Parti intendono integrare la documentazione sopra richiamata con specifico riferimento a quanto necessario per l'erogazione delle prestazioni che formano oggetto del Lotto 1.

Tutto ciò premesso tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

- Articolo 1 A - Oggetto
- Ad integrazione di quanto disposto dall'Art. 2 del Contratto ("Oggetto"), il MIUR affida al Fornitore l'erogazione delle prestazioni che formano oggetto

del Lotto 1, consistenti, nello specifico in:

- **[NOTA: INTEGRARE CON PRESTAZIONI RELATIVE AD OGNI SINGOLO LOTTO, COME PREVISTO DAL DISCIPLINARE E DAL CAPITOLATO – DA INSERIRE NELL'ART. 2 DEL CONTRATTO PER OGNI SINGOLO LOTTO]**
- Ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006, l'Amministrazione si riserva di esercitare l'opzione di affidare al Fornitore, con specifici contratti, la realizzazione di uno o più dei seguenti progetti:
 - - Titolo V° - ATTUAZIONE RIFORME, di importo stimato pari ad Euro 16.852.975,00;
 - - RECP - RICOSTRUZIONE STATO DI SERVIZIO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE, di importo stimato pari ad Euro 2.294.475,00;
 - - GESD - SERVIZI AL PERSONALE DELLA SCUOLA, di importo stimato pari ad Euro 2.883.300,00.
- Qualora decidesse di realizzare uno o più dei progetti sopra elencati, l'Amministrazione ne darà comunicazione scritta al Fornitore con preavviso di 6 (sei) mesi rispetto alla data prevista per l'inizio delle relative attività, che comunque non dovrà essere successiva ai tre (3) anni dalla Data di Stipula del presente contratto.
- Con la comunicazione che precede, l'Amministrazione invita il Fornitore a concordare gli elementi essenziali di ciascun progetto, ferma restando la preventiva richiesta di parere ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 177/2009.
- Il Fornitore prende atto che i progetti sopra elencati hanno ad oggetto nuovi

servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli ad esso affidati ad esito della presente procedura di gara.

- Articolo 2 A - Corrispettivi
- Ad integrazione di quanto disposto dall'Art. 26 del Contratto (“Corrispettivi”), l'importo massimo complessivo del Contratto relativo al Lotto 1, onnicomprensivo di tutte le prestazioni di cui al precedente Articolo 1 A, ivi inclusi tutti gli oneri diretti e indiretti connessi alle erogazione delle prestazioni stesse, è pari a Euro xxxxxxxxxxxxxxx,xx (importo in lettere/xx). Tale importo include anche gli importi dei Progetti di Innovazione che l'Amministrazione ha la facoltà di attivare ai sensi di quanto indicato all'art. Art. 2.
- **[NOTA: EVENTUALMENTE INTEGRARE SPOSTANDO IN QUESTO PUNTO QUANTO ORA PREVISTO DAL CONTRATTO AGLI ARTT. 25 E 25.1.]**
- Articolo 3 A – Risoluzione per Disservizi
- Ad integrazione di quanto disposto dall'art. 33 del Contratto (“Risoluzione del Contratto”), in aggiunta a quanto previsto all'art. 33.2 (“Risoluzione per disservizi”), le condizioni di disservizio che autorizzano l'Amministrazione alla risoluzione del Contratto sono altresì le seguenti:
- **[NOTA: INTEGRARE CON LE IPOTESI DI GRAVI DISSERVIZI RIGUARDANTI LE PRESTAZIONI DI OGNI SINGOLO LOTTO – DA INTEGRARE NELL'ART. 33 DEI CONTRATTI PER OGNI SINGOLO LOTTO]**
- Articolo 4 A – Rinvio
- Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Appendice A,

le Parti espressamente rinviano al Contratto, ai suoi allegati ed alla documentazione ivi richiamata.

–
Roma, li _____

Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Il Fornitore

Il Dirigente

Il legale rappresentante

_____ - _____

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante del Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 2A – Corrispettivi;

Art. 3A – Risoluzione per disservizi.

Il Fornitore

Il Legale Rappresentante

INDICE DEI CONTENUTI

ART. 1	PREMESSE, NORME REGOLATRICI E ALLEGATI	4
ART. 2	OGGETTO	8
ART. 3	LUOGO DI ESECUZIONE	10
ART. 4	DURATA	11
ART. 5	ESTENSIONI DELLA FORNITURA	11
ART. 6	ESCLUSIONI E INTEGRAZIONE SERVIZI.....	12
ART. 7	SUBAPPALTO.....	12
ART. 8	SUBENTRO E AVVIAMENTO	16
8.1.	ATTIVITÀ DI SUBENTRO.....	16
8.2.	ATTIVITÀ DI AVVIAMENTO	18
ART. 9	ATTIVITÀ DI CHIUSURA DEL CONTRATTO (TRASFERIMENTO).....	19
ART. 10	POLITICHE PER LA TECNOLOGIA	22
ART. 11	POLITICHE PER LA SICUREZZA	23
ART. 12	ORGANIZZAZIONE PER LA GESTIONE DEL CONTRATTO	24
ART. 13	OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DEL FORNITORE.....	26
13.1.	OBBLIGHI GENERALI DEL FORNITORE	26
13.2.	OBBLIGHI DEL FORNITORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE	28
13.3.	STRUTTURE DI MONTE PORZIO CATONE	29
13.4.	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	29
ART. 14	CONTROLLI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE	30
ART. 15	LIVELLI DI SERVIZIO	31
ART. 16	RENDICONTAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	31
ART. 17	PIANI DI QUALITÀ	36
ART. 18	RILEVAZIONE SODDISFAZIONE UTENTI.....	38
ART. 19	DIRITTI SUL SOFTWARE	39
19.1.	SOFTWARE DEL FORNITORE.....	39
19.2.	SOFTWARE IN LICENZA AL FORNITORE	39
19.3.	SOFTWARE DELL'AMMINISTRAZIONE.....	40
19.4.	SOFTWARE IN LICENZA ALL'AMMINISTRAZIONE	41
19.5.	DIRITTI SUL SOFTWARE SVILUPPATO E SUI PRODOTTI IN GENERE	42
19.6.	DIRITTI DI TERZI.....	43

19.7.	ACQUISIZIONE E PROPRIETÀ DELL'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA.....	44
ART. 20	DATI DELL'AMMINISTRAZIONE E REPORT	45
ART. 21	DISASTER RECOVERY.....	47
ART. 22	FORZA MAGGIORE	47
ART. 23	MONITORAGGIO.....	49
ART. 24	PIANIFICAZIONE FABBISOGNI.....	51
ART. 25	CORRISPETTIVI.....	52
25.1.	CORRISPETTIVI PRESTAZIONI BASE	53
25.2.	CORRISPETTIVI DEI PROGETTI DI INNOVAZIONE.....	57
25.3.	TRASPARENZA DEI PREZZI	58
25.4.	REVISIONE DEI COSTI.....	59
ART. 26	FATTURAZIONE	59
ART. 27	PAGAMENTI.....	61
ART. 28	COMPENSAZIONI.....	62
ART. 29	PENALI	62
ART. 30	GESTIONE DEI PROGETTI DI INNOVAZIONE	66
ART. 31	PROCEDURA DI COLLAUDO E ACCETTAZIONE.....	68
ART. 32	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	69
32.1.	RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO GRAVE	70
32.2.	RISOLUZIONE PER DISSERVIZI.....	70
32.3.	ALTRE CONDIZIONI DI RISOLUZIONE.....	71
32.4.	CONDIZIONE RISOLUTIVA – D. LGS. N. 231/2001	72
32.5.	ADEMPIMENTI DEL FORNITORE SUCCESSIVI AD UNA CAUSA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	72
ART. 33	RECESSO.....	72
ART. 34	CESSIONE DEL CONTRATTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO	73
ART. 35	RISERVATEZZA (D. LGS. 196/2003).....	74
35.1.	DEFINIZIONI.....	74
35.2.	NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO	75
ART. 36	OBBLIGATORietà DEL CONTRATTO.....	79
ART. 37	GARANZIE SUL SOFTWARE E SULL'HARDWARE	80
37.1.	GARANZIA SVILUPPO E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE.....	80
37.2.	VIRUS	80
37.3.	DISABILITAZIONE DI CODICI.....	81
37.4.	TRASFERIMENTO DI GARANZIE ED INDENNITÀ	81

ART. 38	CONSENSI.....	81
ART. 39	SICUREZZA SUL LAVORO.....	82
ART. 40	ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	83
ART. 41	CAUZIONE.....	83
ART. 42	DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZE ASSICURATIVE.....	85
ART. 43	SEDE E DOMICILIO LEGALE.....	85
ART. 44	CONTROVERSIE.....	86
ART. 45	NUMERO DEGLI ORIGINALI.....	86

Richiesto io, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ufficiale Rogante delegato alla stipulazione delle convenzioni presso l'Amministrazione, ho ricevuto e pubblicato il Contratto mediante lettura a voce chiara ed intelligibile alle Parti contraenti, le quali prima di sottoscrivere anche in margine a ciascun foglio hanno, da me interpellate, dichiarato essere l'atto conforme alla loro volontà.

Il presente atto scritto da persona di mia fiducia consta di numero pagine di carta resa legale con numero facciate interamente scritte e numero righe nella presente facciata escluse le sottoscrizioni e gli allegati da xxx a xxxx.